Cassazione penale sez. un., 28/10/2010, (ud. 28/10/2010, dep. 19/01/2011), n.1235

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con ordinanza in data 9 maggio 2009, rigettava la richiesta del Pubblico ministero di applicare misure cautelari personali nei confronti di numerosi indagati per i reati di associazione per delinquere a carattere transnazionale, finalizzata alla commissione di plurimi delitti in materia tributaria (in particolare D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 5 e 8) e di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Il G.i.p., pur rilevando la presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ipotizzati, non riteneva che sussistessero attuali esigenze cautelari.

2. Avverso tale decisione il Pubblico ministero proponeva appello davanti al Tribunale di Brescia che, con ordinanza del 23 giugno 2009, applicava nei confronti di alcuni indagati (G., Ga., E.L., E.G., R., L., V., Ci., D., M. e L. G.) la misura cautelare della custodia in carcere e nei confronti di altri (A., P., C., Pe., I. e D.L.) quella degli arresti domiciliari.

Il Tribunale, dopo avere sintetizzato il contenuto dellâ??appello del Pubblico ministero e delle difese dei singoli indagati contenute nelle memorie depositate in atti, riteneva di dovere procedere ad una nuova valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, respingendo, in via preliminare, lâ??eccezione di inutilizzabilitÃ, formulata da alcune difese, con riferimento ad atti compiuti dopo il termine di scadenza delle indagini preliminari, sia perchÃ" genericamente formulata, sia in considerazione della natura permanente del delitto di associazione per delinquere, sia perchÃ", infine, tutti gli atti rilevanti utilizzati erano stati compiuti nei termini di legge.

Il Tribunale illustrava, quindi, lâ??ipotesi accusatoria, secondo la quale le indagini avevano consentito di reperire gli elementi in ordine allâ??esistenza di un sodalizio criminale che aveva ideato unâ??ingente frode IVA nel settore del commercio delle materie prime (principalmente plastiche, prodotti petroliferi e metalli), con false fatturazioni stimate in quasi due miliardi di Euro.

Erano state individuate sette società per azioni italiane e 28 società straniere (con sedi dichiarate in Gran Bretagna, Isole Vergini Britanniche e Svizzera) inserite in un â??caroselloâ?• fraudolento, con un profitto illecito, derivante dallâ??evasione sistematica dellâ??IVA, per oltre 132 milioni di Euro nelle annualità dal 2004 al 2006.

Il meccanismo fraudolento consisteva nellâ??interposizione commerciale di un doppio livello di società estere: alcune (â??cartiereâ?• o â??bare fiscaliâ?•) erano risultate prive di regolare partita IVA, altre società estere (società â??filtroâ?•), invece, erano titolari di regolare partita IVA italiana e annotavano le fatture imponibili IVA emesse dalle società prive di partita IVA italiana, fatturando nuovamente le merci, con IVA italiana, in confronto di società italiane strutturate in forma di società per azioni, â??destinatarie finaliâ?• del credito IVA fraudolentemente generato.

In taluni casi, le stesse società â??filtroâ?• svolgevano operazioni su due livelli con una ulteriore cessione intermedia ad unâ??altra società â??filtroâ?•, che figurava infine cedere la merce alle società italiane, â??destinatarie finaliâ?•.

Il meccanismo della frode si incentrava al livello delle società â??filtroâ?•, che imputavano contabilmente lâ??acquisto dei beni alle società estere (â??cartiereâ?•), prive di regolare partita IVA in Italia, anzichÃ" al reale venditore (in genere, primarie multinazionali del settore) e ciò consentiva di creare un credito IVA fittizio, perchÃ" le â??cartiereâ?•, che erano società appartenenti allâ??Unione Europea, figuravano avere esposto lâ??IVA relativa alle cessioni fittiziamente effettuate.

Il Tribunale esaminava tutti gli elementi emersi dalle indagini, la documentazione sequestrata, analizzata dalla Guardia di Finanza, le dichiarazioni acquisite e le conversazioni intercettate e concludeva per lâ??esistenza di una struttura organizzativa, sofisticata e complessa, che coinvolgeva molte persone, costituita dalle numerose società di capitali, con sede in Italia e allâ??estero, le quali erano interposte fraudolentemente nel commercio dei beni operato, in realtÃ, dalle sole società â??destinatane finaliâ?•.

Lâ??elevato volume di fatturazioni false e la ricorrenza costante ed incrociata dello stesso gruppo di società nelle fittizie operazioni commerciali, che convergevano immancabilmente sulle società â??destinatane finaliâ?•, era funzionale al programma criminoso e difficilmente spiegabile, se non supponendo unâ??organizzazione unitaria, che si evidenziava anche nei caratteri comuni alle varie societÃ: la condivisione della sede operativa (benchÃ" la sede legale per alcune di esse fosse stata trasferita), la comunione per almeno alcune di esse dei dipendenti, e, particolarmente, la circostanza che molte di esse fossero state costituite (attraverso una società fiduciaria italiana) da tre società di diritto anglosassone, tutte con sede al medesimo indirizzo.

Inoltre, le società coinvolte nellâ??attività fraudolenta non erano società reali, ma sostanzialmente società fittizie, che esistevano solo come soggetti giuridico-fiscali, ma prive di qualsiasi sostanza e struttura commerciale.

Il Tribunale, successivamente, individuava il ruolo dei singoli indagati allâ??interno della associazione per delinquere e riteneva che sussistessero gravi indizi di colpevolezza anche in ordine ai reati- fine, affermando la configurabilitĂ del concorso degli illeciti di natura tributaria con la truffa ai danni dello Stato, richiamando a tal fine una sentenza di questa Suprema Corte ed

osservando che, nel caso di specie, â??va comunque evidenziato che lâ??artificio non si identifica solo con lâ??emissione o annotazione di fatture per operazioni inesistenti, ma inoltre con la fraudolenta costituzione ed operatività di decine di società di capitali straniere, destinate ad indurre in errore, per la loro stessa apparenza lecita, lâ??Amministrazione finanziaria in ordine alla effettività delle operazioni rappresentateâ?•; aggiungendo che â??sotto un profilo concreto, dunque, non vi Ã" identità di condotte, perchÃ" lâ??artificio truffaldino Ã" assai più complesso degli elementi contestati a titolo di violazione penale tributariaâ?•.

Il Tribunale, infine, affrontava il tema delle esigenze cautelari e le identificava nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, evidenziando la gravità e durata dei fatti, la pericolosità sociale desumibile dalle modalità dei fatti commessi, le circostanze che lâ??associazione per delinquere non si può oggi affermare che sia stata smantellata e che le competenze tecniche espresse nella realizzazione degli illeciti ed il reticolo di conoscenze, che hanno consentito la costituzione e lâ??operatività di decine di società in Europa ed altrove, possono con facilità essere nuovamente attivate;

affermava che non può ritenersi probabile che la pena irroganda sarebbe stata determinata nei limiti dei benefici di legge. Sulla base di tali considerazioni procedeva, poi, ad una valutazione delle cautele necessarie per ciascun indagato, che portava ad applicare ad alcuni la misura della custodia in carcere e ad altri quella degli arresti domiciliari.

- 3. Propongono ricorso per cassazione i difensori degli indagati.
- 4. Con separati atti, lâ??avv. Paolo Siniscalchi ha proposto ricorso in favore degli indagati V.G. e D.L.C., il primo destinatario della misura cautelare della custodia in carcere e il secondo di quella degli arresti domiciliari, formulando alcuni motivi comuni ed altri diversi per ciascuno.

Per entrambi gli indagati sono state dedotte le seguenti censure:

1) violazione dellâ??art. 311 c.p.p.in relazione allâ??assenza di gravi indizi di colpevolezza del reato associativo e vizio di cui allâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e illogicità della motivazione.

I due distinti atti di ricorso evidenziano le differenze esistenti tra le due posizioni (lâ??una, quella di V., quale amministratore di quattro società italiane â??destinatarie finaliâ?• e individuato nei capi di imputazione come capo dellâ??associazione, lâ??altra, quella di D.L., quale rappresentante fiscale di società filtro), esaminano singolarmente gli indizi evidenziati dal Tribunale a carico di ciascun indagato ed affermano, quindi, che la loro posizione â??formaleâ?• rispetto alle compagini societarie non può costituire, in mancanza di riscontri individualizzanti, elemento in grado di fondare la sussistenza degli indizi soprattutto in ordine alla consapevolezza dei presunti illeciti.

Pertanto, posto che stesso Tribunale (pag. 29) evidenzia che in presenza di una non consapevolezza degli illeciti nessun addebito potrebbe muoversi agli indagati per la sola veste di amministratori delle societÃ, la conclusione del difensore ricorrente Ã" che, in mancanza di una valutazione puntuale e individualizzata degli elementi da cui desumere la necessaria consapevolezza, il Tribunale sarebbe incorso in palese vizio di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.

2) violazione dellâ??art. 311 c.p.p.in relazione allâ??assenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati-fine di matrice tributaria e vizio di cui allâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe effettuato una motivazione â??forfetizzataâ?•, statuendo â?? nei fatti â?? lâ??erroneo principio giuridico per cui se si ritengono sussistenti gli indizi per il reato associativo, non vi Ã" necessità di analizzare tutte le contestazioni di reati-fine nÃ" di compiere unâ??indagine individualizzante in merito alla posizione del singolo indagato.

3) violazione dellâ??art. 311 c.p.p. e violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dellâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione allâ??assenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di truffa aggravata in danno dello Stato.

Il difensore ricorrente censura la tesi dellâ??ordinanza impugnata sulla possibilità del concorso del reato di truffa aggravata con quello di frode fiscale ed afferma che il reato tributario ha connotazioni specializzanti e assorbe in sÃ" tutti gli elementi di antigiuridicità del reato di truffa ipotizzato.

4) vizio di cui allâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità e carenza motivazionale in ordine alla sussistenza dellâ??esigenza cautelare di cui allâ??art. 273 c.p.p., lett. c).

Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe fatto ricorso ad apodittiche e immotivate affermazioni circa la possibilit\(\tilde{A}\) di ripetizione delle condotte illecite, fondandosi, inoltre, sull\(\tilde{a}\)??astratto giudizio di gravit\(\tilde{A}\) dei fatti e omettendo un\(\tilde{a}\)??analisi individualizzata delle situazioni riferibili a ciascuno degli indagati.

Il ricorso in favore dellâ??indagato V. prospetta tre ulteriori motivi.

5) vizio di cui allâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per omessa motivazione con riferimento alla sussistenza dellâ??esigenza cautelare art. 273 c.p.p., ex lett. c).

Il ricorrente denuncia che il Tribunale avrebbe omesso di motivare la sussistenza della concreta possibilit\tilde{A} per l\tilde{a}??indagato di reiterare il reato alla luce delle misure cautelari reali adottate e dell\tilde{a}??avvenuta nomina di un coamministratore delle societ\tilde{A} interessate dalle indagini.

6) vizio di cui allâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla scelta della misura cautelare da applicare.

Ad avviso del ricorrente lâ??esigenza di evitare il pericolo di reiterazione del reato potrebbe essere soddisfatta con altre e diverse misure cautelari, quali gli arresti domiciliari e il divieto di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche: sul punto il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi motivazione.

7) vizio di cui allâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza di motivazione con riferimento alla ritenuta non concedibilitĂ della sospensione condizionale della pena, tenuto conto della incensuratezza del V..

Anche il ricorso in favore dellà??indagato D.L. prospetta un ulteriore motivo:

5) vizio di cui allâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza o contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla scelta della misura cautelare applicabile.

Ad avviso del ricorrente la motivazione sarebbe meramente apparente, e ci \tilde{A}^2 anche in considerazione della mancanza di attualit \tilde{A} delle esigenze cautelari alla luce della cessazione delle cariche rivestite dall \hat{a} ??indagato nelle societ \tilde{A} Tradex e Ditrade.

Con atto depositato il 13 gennaio 2010 lâ??avv. Siniscalchi ha presentato una memoria a favore dei suddetti indagati, in cui illustra ulteriormente la tesi della esclusione del concorso tra i reati di frode fiscale e truffa aggravata ai danni dello Stato.

- 5. Lâ??Avv. Luigi Colaleo ha proposto ricorso nellâ??interesse dellâ??indagato Pe.Al., destinatario della misura degli arresti domiciliari, deducendo:
- 1) vizio di cui allâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione allâ??art. 584 c.p.p., comma 2, in quanto sarebbe stata omessa la notificazione dellâ??atto di appello del Pubblico Ministero, omissione tempestivamente segnalata al Tribunale di Brescia mediante la memoria difensiva.
- 2) vizio di cui allâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione agli artt.310e581 c.p.p., in quanto lâ??appello del Pubblico ministero sarebbe generico, â?• trattandosi di una impugnazione nei confronti di diversi e vari provvedimenti, a carattere collegiale e non individuale, sollevata con unico gravame e con considerazioni generali e collegialiâ?•.
- 3) vizi di cui allâ??art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per essere assenti i presupposti delle esigenze cautelari previste dallâ??art. 274 c.p.p.: la motivazione sarebbe contraddittoria, perchÃ", pur avendo dato atto della positiva condotta processuale dellâ??indagato, avrebbe omesso di considerare elementi di fatto, quali le gravi condizioni di salute del Pe. e il contenuto limitato della partecipazione alle gestioni societarie, sia dal punto di vista temporale che come

qualificazione oggettiva.

- 6. Lâ??avv. Fausto Maniaci ha proposto ricorso nellâ??interesse dellâ??indagato Ci.Ni., deducendo:
- 1) vizio di cui allâ??art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione allâ??art. 274 c.p.p., lett. c)in quanto il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine allâ??esistenza per ciascun indagato di esigenze cautelari concrete e attuali.

A tale proposito il ricorrente evidenzia che lâ??attualità delle esigenze cautelari era stata dal Pubblico ministero giustificata in sede di impugnazione mediante il ricorso al contenuto della relazione di polizia giudiziaria che riferiva delle risultanze di indagini svolte da diversa autorità giudiziaria, e cioÃ" la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, indagini che il Tribunale di Brescia ha ritenuto di non poter prendere in esame; resterebbe, così, per questa parte, non motivata, perchÃ" non fondata su elementi specifici, la decisione del Tribunale di Brescia in ordine alle esigenze cautelari che riguarderebbero la posizione di Ci.; nÃ" tali esigenze sarebbero in altro modo motivate, posto che nessuna smentita sarebbe giunta alla liceità dellâ??attività professionale del ricorrente e nessuna chiarezza sarebbe stata fatta circa i suoi rapporti con il Sig. Pe. e la società â??Moores Rowlandâ?•; a ciò dovrebbe aggiungersi che, in ogni caso, Ã" lo stesso Pe. a dichiarare che lâ??attività del ricorrente sarebbe cessata nel febbraio 2005.

- 2) vizio di cui allâ??art,, 606 c.p.p., comma 1, lett. b),, con riferimento allâ??art. 275 c.p.p., commi 1 e 3, in quanto lâ??ordinanza impugnata non avrebbe individuato circostanze specifiche in ordine alla continuità della condotta individuale ovvero alla permanenza del vincolo associativo, facendo solo riferimento, in modo insufficiente, alla gravità dei fatti e alla capacità professionale di commetterli.
- 3) vizio di cui allâ??art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione allâ??art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis e art. 192 c.p.p., comma 3, per essere assenti i gravi indizi di colpevolezza ed inattendibili le dichiarazioni accusatorie dei coindagato Pe.Al., ed anzi tutti gli elementi di riscontro confliggerebbero con la prospettiva accusatoria ed escluderebbero un ruolo del ricorrente quale amministratore di fatto delle societ A coinvolte.

Con successiva memoria depositata in data 10 febbraio 2010 la difesa, richiamati gli elementi di fatto già oggetto del ricorso, evidenzia come i capi di imputazione aggiunti, quali il n. 169, non fossero presenti nellâ??originaria richiesta di misura e irritualmente fossero stati posti dal Pubblico ministero a fondamento dellâ??atto di appello.

7. Con separati atti, lâ??avv. Cataldo Mascoli ha proposto ricorso nellâ??interesse degli indagati D.M., E.L. ed E.G., sviluppando alcuni argomenti comuni e altri, invece, concernenti le singole posizioni processuali.

Con riferimento a D.M., il difensore deduce:

1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Il ricorrente afferma che dalla documentazione sequestrata, anche ammessa la sussistenza di gravi indizi circa la realizzazione di illeciti a livello delle società coinvolte, emergerebbe, a livello del singolo indagato, la esclusione di qualsiasi ruolo operativo od organizzativo del D. nelle attività delle società Polimarc e Baronchem, delle quali sarebbe stato un semplice dipendente senza funzioni dirigenziali, addetto alle attività di movimentazione della merce, con la conseguenza che anche D. avrebbe dovuto essere considerato estraneo alle attività illecite, così come il Tribunale ha concluso per la posizione del coindagato Pa. (persona che ricopriva un ruolo del tutto simile a quello del ricorrente); tale conclusione non troverebbe smentita nÃ" nelle dichiarazioni accusatorie del Pe., che sarebbero rimaste prive di riscontri individualizzanti, nÃ" nel contenuto delle conversazioni intercettate, che non offrirebbero indicazioni specifiche e che, risalenti nel tempo, non giustificherebbero un giudizio di attualità delle esigenze cautelari.

- 2) mancanza e/o apparente motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati-scopo, in quanto sarebbe assente una specifica motivazione in ordine al ruolo svolto dai singoli indagati.
- 3) mancanza, contraddittorietĂ e manifesta illogicitĂ della motivazione in relazione allâ??esigenza cautelare di cui allâ??art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto mancherebbe ogni riferimento specifico alle posizioni dei singoli indagati, essendosi il Tribunale limitato ad effettuare una valutazione di pericolositĂ che riguarda in modo indifferenziato tutti i ricorrenti e sulla base di un generale giudizio di gravitĂ dei fatti. Inoltre, il ricorrente evidenzia come il Tribunale estenda a tutti gli indagati una valutazione di probabilitĂ di ampliamento e prosecuzione delle attivitĂ illecite che deriva da conversazioni intercettate aventi come protagonisti i soli P., D.S. e L., argomento privo di fondamento logico e in contrasto con lâ??esigenza di affrontare in modo individualizzante le valutazioni circa lâ??esistenza di attuale pericolositĂ . Infine, palesemente illogico sarebbe il passaggio motivazionale che fa discendere lâ??attualitĂ del pericolo dalla mancata identificazione di probabili complici e di altre probabili societĂ operative.
- 4) mancanza o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene adeguata e proporzionata la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione circa la personalità dei singoli indagati e le specifiche condizioni di vita, e non avrebbe considerato, inoltre, che non sarebbe ipotizzabile che, senza muoversi dalla propria abitazione e senza comunicare con lâ??esterno, uno qualsiasi degli indagati possa riorganizzare quella che Ã" stata definita una complessa struttura, ramificata a livello internazionale.

5) inosservanza della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, posto che il reato previsto dallâ??art. 416 c.p., nelle forme contestate ai ricorrenti, non Ã" escluso dallâ??applicazione dellâ??indulto e il ricorrente si troverebbe nelle condizioni (incensuratezza, mancata utilizzazione dellâ??istituto in casi precedenti) per usufruire del beneficio; il Tribunale avrebbe, dunque, omesso di considerare che tale situazione, unitamente alla probabile concessione delle circostanze attenuanti generiche in caso di eventuale condanna, si opporrebbe allâ??applicazione della misura cautelare.

Con atto depositato in data 28 Gennaio 2010 personalmente lâ??indagato D., propone motivi nuovi, che possono sintetizzarsi come segue:

1) difetto e/o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dellâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p.(con riferimento al motivo n. 1 del ricorso), avendo il Tribunale omesso di considerare il ruolo puramente impiegatizio ed esecutivo rivestito dal ricorrente nellâ??ambito delle attività svolte e lâ??assenza di qualsivoglia elemento che riconduca ad un suo arricchimento illecito, con la conseguenza che la motivazione dedicata alla posizione di D. sarebbe viziata, sia perchÃ" adotta argomenti diversi da quelli contenuti nellâ??ordinanza del G.I.P., sia perchÃ" travisa il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, sia perchÃ" omette lâ??esame di alcune di esse aventi contenuto rilevante (conversazioni tra E.L. e G.M. e tra E.L. e il figlio E.).

Inoltre, il ricorrente censura la motivazione dellà??ordinanza impugnata nella parte in cui deduce là??esistenza di gravi indizi, in modo illogico, dalle ordinarie attività svolte dal ricorrente, tipiche del dipendente che si occupa degli aspetti amministrativi, e, in modo illegittimo, da circostanze emerse successivamente alla formulazione delle contestazioni di cui alla richiesta di misure cautelari (la presunta gestione della società Transmex Limited), soprattutto, non prese in esame dalla richiesta del Pubblico ministero; infine, lamenta la diversità di trattamento rispetto a posizioni analoghe (T., Ri. e, soprattutto, Pa., Gh. ed anche Ru.).

2) difetto e/o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dellâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla sussistenza dellâ??esigenza cautelare prevista dallâ??art. 274 c.p.p., lett. c), (con riferimento al motivo n. 3 del ricorso):

il ricorrente ribadisce la doglianza, secondo la quale il Tribunale avrebbe omesso di effettuare unâ??analisi delle singole posizioni, accomunate allâ??interno di una generale valutazione di pericolosità e avrebbe in sostanza fatto coincidere il giudizio di pericolosità con le stesse modalità e circostanze del fatto poste a fondamento del giudizio di gravità del reato; inoltre, lo stesso Tribunale avrebbe omesso di considerare il decorso del tempo dallâ??epoca dei fatti di reato e, infine, non avrebbe indicato le ragioni che giustificherebbero la scelta della misura cautelare;

3) difetto e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere

(con riferimento al motivo n. 4 del ricorso).

Il ricorrente ribadisce tale censura con riferimento sia allâ??assenza di una motivazione individualizzata sul punto sia allâ??errore in cui il Tribunale sarebbe incorso allorchÃ" ritiene che al reato associativo contestato al ricorrente non possa applicarsi lâ??indulto.

- 8. Lâ??avv. Cataldo Mascoli, difensore di E.L., deduce:
- 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Con riferimento allâ??esistenza del reato associativo, il ricorrente afferma che lâ??organigramma aziendale a lui sequestrato non sarebbe altro che una serie di annotazioni autoriflessive riguardanti tematiche contabili, amministrative e commerciali; sostiene che le conversazioni intercettate sarebbero â??equiparabili a chiacchiere da osteriaâ?•; rileva, infine, che lo stesso teorema accusatorio individua allâ??estero, precisamente in capo alle societĂ cartiere e filtro di altri paesi, la genesi del fittizio credito I.V.A. artatamente creato, lasciando ampi dubbi sulla consapevolezza e partecipazione delle societĂ italiane destinatane finali allâ??illecito configurato dagli inquirenti, con la conseguenza, comunque, di un inevitabile ridimensionamento del ruolo e delle responsabilitĂ attribuiti a E.L..

Con riferimento ai reati scopo, il ricorrente lamenta che lâ??ordinanza impugnata ritenga che essi siano stati commessi da tutti i sodali, â??ciascuno nellâ??ambito di propria competenzaâ?•, senza specificare quali siano gli ambiti e le competenze a cui ci si riferisce.

2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione allâ??esigenza cautelare prevista dalla dallâ??art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto mancherebbe ogni riferimento specifico alle posizioni dei singoli indagati, poichÃ" il Tribunale si sarebbe limitato ad effettuare una valutazione di pericolosità che riguarda in modo indifferenziato tutti i ricorrenti, fondandosi su un generale giudizio di gravità dei fatti.

Inoltre, il ricorrente evidenzia come il Tribunale estenderebbe a tutti gli indagati una valutazione di probabilit\(\tilde{A}\) di ampliamento e prosecuzione delle attivit\(\tilde{A}\) illecite che deriva da conversazioni intercettate aventi come protagonisti i soli P., D.S. e L., argomento privo di fondamento logico e in contrasto con l\(\tilde{a}\)? esigenza di affrontare in modo individualizzante le valutazioni circa l\(\tilde{a}\)? esistenza di attuale pericolosit\(\tilde{A}\) , che la specifica situazione del ricorrente escluderebbe, posto che in seguito ai sequestri operati, le societ\(\tilde{A}\) che si assumono coinvolte nel carosello fraudolento sono del tutte gestite da un soggetto estraneo al sodalizio.

3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene adeguata e proporzionata la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto il Tribunale avrebbe ancora una volta espresso una motivazione generale e non specifica con riferimento a ciascuno dei

ricorrenti, in tal modo omettendo ogni considerazione circa la personalità dei singoli indagati e le specifiche condizioni di vita; inoltre, lâ??ordinanza impugnata non illustrerebbe le ragioni per le quali si possa ritenere che lâ??indagato non rispetterebbe le limitazioni imposte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari e che questâ??ultima misura non sia sufficiente ad impedire la reiterazione criminosa.

4) inosservanza della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, posto che il reato previsto dallâ??art. 416 c.p., nelle forme contestate ai ricorrenti, non sarebbe escluso dallâ??applicazione dellâ??indulto e il ricorrente si troverebbe nelle condizioni (incensuratezza; mancata utilizzazione dellâ??istituto in casi precedenti) per usufruire del beneficio; il Tribunale avrebbe dunque omesso di considerare che tale situazione, unitamente alla probabile concessione delle circostanze attenuanti generiche in caso di eventuale condanna, si opporrebbe allâ??applicazione della misura cautelare.

Con atto depositato in data 10 febbraio 2010 lâ??avv. Cecilia Turco ha presentato motivi nuovi a favore di E.L., con i quali lamenta:

- 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchÃ" violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione allâ??art. 274 c.p.p. e art. 27 Cost.(con riferimento al motivo n. 2 del ricorso), per avere il Tribunale dedotto la sussistenza di esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione da elementi di fatto non riferibili al ricorrente (conversazione telefonica n. (OMISSIS)) e da valutazioni concernenti la gravità dei fatti, senza alcun accenno a profili attinenti la personalità dellâ??indagato; inoltre, lâ??ordinanza impugnata cadrebbe in una insanabile â??contraddizione laddove afferma che i sequestri operati â?? e che hanno decapitato tanto le finanze delle società italiane gestite dagli odierni indagati, quanto quelle degli indagati stessi â?? in nessun modo escludono il pericolo di reiterazione dei reatiâ?•.
- 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchÃ" violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt.275 e 292 c.p.p., nella parte in cui ritiene adeguata e proporzionata la misura cautelare della custodia in carcere, e ai principi fissati dagli artt.275e292 c.p.p.(con riferimento al motivo n. 3 del ricorso), in quanto mancherebbe lâ??indicazione di elementi specifici volti alla dimostrazione che il pericolo di reiterazione del reato non possa essere soddisfatto con la misura degli arresti domiciliari.
- 3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione allâ??esistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reato associativo (con riferimento al motivo n. 1 del ricorso), in quanto mancherebbero elementi in merito alla consapevolezza dellâ??indagato circa lâ??avvenuta evasione dellâ??IVA nella fasi precedenti, nÃ" questi potrebbero desumersi dalle conversazioni telefoniche citate, dalle quali, al più, potrebbe emergere un ruolo di particolare rilievo dellâ?? E. nella gestione delle società italiane presuntivamente estranee al carosello fraudolento; neppure risulterebbero rilevanti i documenti citati nellâ??ordinanza impugnata.

- 4) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione allâ??esistenza di gravi indizi di colpevolezza inerenti i reati scopo, oltre che violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento alle norme tributarie di cui si deve tener conto nellâ??applicazione della legge penale di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74(con riferimento al motivo n. 1 del ricorso): ad avviso del ricorrente, le operazioni commerciali effettuate dalle società interessate sarebbero legittime e non sussisterebbero violazioni tributarie, poichÃ" â??quandâ??anche si volesse dare per accertate le indebite detrazioni operate dalle società c.d. filtro per le operazioni finanziarie intrattenute con le società c.d. cartiere, ciò nessun effetto produce in senso modificativo sul credito IVA vantato e posto in detrazione dalle società destinatarie finaliâ?• e vi sarebbe â??contraddizione dunque tra quanto affermato in motivazione dal Tribunale del riesame e le risultanze degli atti di indagineâ?•.
 - 9. Lâ??avv. Cataldo Mascoli, difensore di E.G., deduce quattro motivi di ricorso formulati con contenuto analogo a quelli di L.E. (anche se allâ??evidenza mancanti di una parte per materiale omissione), con lâ??aggiunta di un quinto motivo, con il quale denuncia inosservanza dellâ??art. 275 c.p.p.e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale omesso di valutare la rilevanza effettiva delle condizioni di salute del ricorrente e la loro compatibilità col regime carcerario.

Con atto depositato il 10 febbraio 2010, lâ??avv. Manlio Filippo Zampetti ha presentato motivi aggiunti, con i quali deduce:

- 1) nullità e/o inefficacia sopravvenuta del provvedimento de quo, per il mancato rinvenimento della documentazione e degli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare personale da parte della Procura, asseritamente spediti a Roma, ma mai pervenuti presso gli uffici della Suprema Corte di Cassazione.
- 2) incompatibilità delle peculiari condizioni di salute dellâ??indagato con la detenzione in carcere, come emergerebbe dalla allegata relazione sanitaria.
 - 10. Gli avv.ti Pier Antonio Biancato e Roberto Vitali, propongono ricorso per cassazione nellâ??interesse dellâ??indagato L.P., prospettando quattro motivi di ricorso:
- 1) violazione dellâ??art. 274 c.p.p.in relazione allâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Secondo il ricorrente lâ??ipotesi accusatoria risulterebbe confusa e non corroborata dalle risultanze degli accertamenti compiuti nel Regno Unito, risultanze che dovrebbero portare ad escludere la natura solo formale delle società di diritto inglese e la fittizietà delle operazioni da esse fatturate. In questo contesto il Tribunale avrebbe erroneamente addebitato al ricorrente il contenuto di una conversazione telefonica tra altre persone e di una e-mail a lui semplicemente girata; il ricorrente contesta lâ??esistenza di un ruolo centrale del L., che si sarebbe limitato ad

adempimenti pratici, tipici dellâ??attività quotidiana di un dottore commercialista, che non avrebbe avuto alcuna consapevolezza di eventuali irregolarità delle partite IVA delle società e delle operazioni commerciali;

- 2) violazione dellâ??art. 274 c.p.p. sotto il profilo delineato dallâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b): erronea applicazione della legge penale, per essere stata erroneamente configurata lâ??ipotesi di truffa aggravata (capi 2, 3 e 4 della rubrica), reato che secondo la più recente giurisprudenza non può concorrere con quello di frode fiscale. Tale violazione assumerebbe un particolare e decisivo rilievo per il ricorrente, nei cui confronti sono avanzate solo ipotesi di concorso nel reato di truffa e non in quello di frode fiscale.
- 3) errore nellâ??interpretazione di norma penale: art. 274 c.p.p., lett. e) e art. 275 c.p.p., commi 1, 2 e 3, in relazione allâ??art. 606 c.p.p., in quanto, posto che al L. sono mosse solo accuse di truffa e non di frode fiscale e che fin dal 2008 egli ha interrotto ogni relazione professionale con E.L., non sussisterebbero esigenze cautelari attuali che possano giustificare lâ??applicazione di una misura, tanto più quella della custodia in carcere, poichÃ" le eventuali esigenze cautelari potrebbero trovare soddisfazione nella sospensione temporanea dallâ??esercizio della professione.
- 4) violazione della legge penale per essere stati utilizzati ai fini dellâ??emanazione del provvedimento i risultati di atti dâ??indagine compiuti oltre il sesto mese dalla data di iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati.
 - 11. Lâ??avv. Mario Girardi propone ricorso per cassazione nellâ??interesse dellâ??indagato R.A., deducendo:
- 1) inammissibilità dellâ??appello del Pubblico ministero per intempestivitÃ, in particolare per mancata indicazione della data di trasmissione alla Procura della Repubblica di Bergamo del provvedimento del G.i.p. della reiezione della richiesta di misure cautelari.
- 2) carenza, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere il Tribunale omesso di esaminare la rilevanza dei documenti prodotti in previsione dellâ??udienza camerale, documenti dai quali risulterebbe che lâ??8 aprile 2009 il ricorrente e la moglie hanno alienato le proprie partecipazioni nelle società â??Med Tradingâ?• e â??Med Chemâ?•, e ciò il ricorrente ha fatto prima di ricevere notizia del provvedimento di sequestro che lo ha portato a conoscenza dellâ??ipotesi di associazione per delinquere avanzata dalla pubblica accusa. Il ricorrente rileva, inoltre, che il R., in tutto il periodo di attività della società , ha utilizzato le carte di credito delle società stessa per sostenere i costi legati alla sua attività , circostanza che dimostrerebbe come egli non fosse mero amministratore formale, rispetto a quello che, secondo il Tribunale, sarebbe stato lâ??amministratore di fatto, cioÃ" E.L., ed ha versato allâ??Erario oltre 800.000,00 Euro di imposte, e ciò dimostrerebbe la correttezza delle operazioni societarie e lâ??inapplicabilità alle società del R. dellâ??ipotesi accusatoria secondo la quale le società create allo scopo di consentire le frodi erano prive di alcun reale substrato

economico.

- 3) violazione ed erronea applicazione di legge ex dellâ??art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8eart. 640 c.p., comma 2, violazione del principio di specialità ex art. 15 c.p., per avere il Tribunale erroneamente accolto lâ??ipotesi di concorso tra i delitti di natura tributaria e lâ??ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato, che, invece, viene esclusa dalla giurisprudenza prevalente e si pone in contrasto con la natura pienamente assorbente dellâ??ipotesi di frode fiscale rispetto a quella di truffa in danno dello Stato.
 - 12. Lâ??avv. Paolo Natali Elmi propone, con unico atto, ricorso per cassazione nellâ??interesse degli indagati G.M. e A.F., deducendo:
- 1) mancata e/o apparente motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dallâ??art. 273 c.p.p., nonchÃ" manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, con riferimento allâ??associazione per delinquere.

In particolare, con riferimento allâ??indagato G. la motivazione risulterebbe pressochÃ" apparente ed in più viziata da evidente illogicità se rapportata a quella che ha diversamente valutato le posizioni di Pa., Ci., R., Pe. e P., in quanto emergerebbe dalla documentazione sequestrata che il G. operava come dipendente delle società Polimarc e Baronchem, agendo sotto la direzione del coindagato Pa., a sua volta operante alle dipendenze degli E.; inoltre, la circostanza che egli rivestisse un ruolo meramente operativo non sarebbe smentito dalla qualifica di amministratore rivestita fino al 2004 per la società Magior International Trade (le cui attività non risultano caratterizzate da illegalitÃ). Lâ??indagato G. non farebbe parte dellâ??organigramma societario, non avrebbe amministrato alcuna delle società coinvolte, non avrebbe partecipato alla costituzione delle società filtro; dâ??altro canto, lâ??ipotesi accusatoria non potrebbe fondarsi, ad avviso del ricorrente, nÃ" sulle dichiarazioni del Pe., mancante di riscontri individualizzanti, nÃ" sul contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali emergerebbe la sola consapevolezza dellâ??inesistenza degli uffici delle società estere senza la consapevolezza del valore illecito di tale dato.

Considerazioni del tutto simili sono proposte dal difensore ricorrente per lâ??indagato A., a cui la stessa ordinanza attribuisce un ruolo di minor rilievo rispetto al G., senza tuttavia, con motivazione solo apparente, esimersi dal ritenere sussistente un grave quadro indiziario rispetto al reato di associazione per delinquere. Premesso che la qualità di rappresentante fiscale Ã" giudicata dallo stesso Tribunale non paragonabile a quella di amministratore, lâ??ordinanza ometterebbe di considerare che il ricorrente ha cessato di essere rappresentante fiscale della società Tradex fin dal 31 dicembre 2006 e incorrerebbe nel vizio di illogicità e contraddittorietà allorchÃ" adotta per il ricorrente parametri diversi e più severi di quelli adottati per i coindagati C. e D.L., aventi la medesima posizione.

2) mancata e/o apparente motivazione in ordine allâ??esistenza di gravi indizi inerenti i reatiscopo.

Il ricorrente richiama le considerazioni oggetto del primo motivo di ricorso, evidenziando lâ??assenza di motivazioni specifiche per le singole posizioni processuali.

3) mancata e/o apparente motivazione ovvero motivazione manifestamente illogica e generica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui allâ??art. 274 c.p.p., lett. c).

Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe fondato il giudizio prognostico negativo esclusivamente sulle modalitĂ e la gravitĂ dei fatti e avrebbe omesso di prendere in esame le situazioni personali dei due ricorrenti, posto che a costoro non potrebbe essere riferito il generico richiamo allâ??esistenza di una potenziale capacitĂ criminosa del sodalizio nel suo insieme e allâ??esistenza di complici allo stato non identificati. Il ricorrente denuncia, infine, la motivazione del tutto apodittica con la quale lâ??ordinanza impugnata ha escluso la meno grave misura degli arresti domiciliari.

- 4) mancata e/o apparente motivazione in ordine ai criteri di scelta della misura di cui allâ??art. 275 c.p.p., in quanto lâ??ordinanza impugnata affronterebbe la tematica con riferimento a gruppi di soggetti, senza scendere nello specifico di ogni indagato.
- 13. Lâ??avv. Luca Ricci propone ricorso per cassazione nellâ??interesse degli indagati Ga.Ma. e P.V.G., deducendo:
- 1) inosservanza di norme sostanziali e processuali ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione degli artt.15 e 640 c.p., art.125 c.p.p., comma 3, con riferimento al disposto dellâ??art. 275 c.p.p., comma 2, nonchÃ" mancanza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere il Tribunale erroneamente ritenuto applicabile ai ricorrenti anche lâ??ipotesi di reato ex art. 640 c.p., comma 2, n. 1, ipotesi che, ad avviso del ricorrente, si pone in rapporto di specialità con quella di frode fiscale, che, alla luce del più grave trattamento sanzionatorio e della specificità della fattispecie, deve ritenersi lâ??unica applicabile ai fatti come contestati, mancando, in particolare, qualsivoglia atto di disposizione patrimoniale da parte dello Stato che integri gli estremi del danno per lâ??Erario e del profitto per gli autori dellâ??illecito. Il ricorrente ritiene che â??tale valutazione avrebbe dovuto incidere rispetto al giudizio da formulare ai sensi dellâ??art. 275 c.p.p., comma 2, circa i criteri di scelta della misura da applicare, là dove il venir meno di alcune delle imputazioni contenute nella rubrica, già solo per una semplice ragione quantitativa, non può non incidere sulla scelta, della misura da irrogareâ?•.
- 2) Inosservanza di norme processuali ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione dellâ??art. 125 c.p.p., comma 3, art. 275 c.p.p., art.292 c.p.p., comma 2, lett. c-bis, nonchÃ" mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento allâ??esistenza di esigenze cautelari per lâ??indagato Ga.. Il ricorrente censura la omessa valutazione non solo del ruolo

meramente esecutivo del ricorrente, che avrebbe operato come â??testa di legnoâ?•, assumendo il ruolo di amministratore di diritto delle società destinatane finali unicamente per schermare lâ??attività del reale dominus, ma anche della circostanza della cessazione da qualsiasi carica sociale, attestativa della cesura dei suoi rapporti con gli altri coindagati e, quindi, della mancanza di attualità della esigenza cautelare. In definitiva, ad avviso del ricorrente, â??per impedire al Ga. di assumere il ruolo di prestanome in un fantomatico futuro carosello fraudolento sarebbe stata sufficiente non già la misura, certamente meno affittiva, degli arresti domiciliari, ma addirittura la misura interdittiva del divieto di esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridicheâ?•.

3) Inosservanza di norme processuali ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per violazione dellâ??art. 125 c.p.p., comma 3,art. 275 c.p.p., art.292 c.p.p., comma 2, lett. c-bis, nonchÃ" mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento allâ??esistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari per lâ??indagato P..

Il difensore ricorrente contesta lâ?? esistenza di un serio quadro indiziario nei confronti del P., anche considerando che la pregressa esperienza nel settore bancario giustificherebbe la presenza presso il suo domicilio della documentazione rinvenuta in sede di perquisizione e che la sua partecipazione alla costituzione di una delle società italiane destinatane finali non sarebbe elemento sufficiente per ritenere che egli avesse consapevolezza degli illeciti o vi partecipasse con condotte significative;

altrettanto non decisive sarebbero le conversazioni telefoniche risalenti allâ??anno (OMISSIS) e captate dopo che gli indagati avevano avuto notizia delle investigazioni e dopo che una prima discovery degli atti dâ??indagine aveva informato anche coloro che non avevano avuto consapevolezza degli illeciti. Per quanto concerne le esigenze cautelari, il ricorrente afferma che la marginalità del ruolo svolto dal P., le sue precarie condizioni di salute, lo stato di incensuratezza e lâ??età avanzata avrebbero dovuto escludere il pericolo di recidivanza.

Con separato atto, lâ??avv. Carlo Boni, propone un ulteriore motivo di impugnazione nellâ??interesse di P., lamentando la omessa considerazione da parte del Tribunale di due elementi che giustificherebbero la previsione di una futura possibile concessione della sospensione condizionale della pena in caso di condanna: il ricorrente Ã" chiamato a rispondere di soli quattro capi dâ??imputazione e il limite di concedibilità del beneficio Ã" per lui di due anni e mezzo, ai sensi dellâ??art. 163 c.p.p., comma 3, limite entro il quale sarebbe ragionevole presumere si collocherebbe la sanzione eventualmente irrogata.

Con nota depositata in data 5 febbraio 2010, la difesa P. e Ga. ha messo a disposizione del Collegio le â??Osservazioni al processo verbale di constatazioneâ?• che sono state redatte su incarico del custode giudiziario della società â??Baronchem Spaâ?• (documento simile Ã" stato redatto anche per la società â??Polimarc Spaâ?•) al fine di contrastare le richiesta

dellâ??Amministrazione finanziaria e dalle quali emergerebbero la correttezza delle operazioni commerciali fatturate dalla società e lâ??inesistenza stessa della c.d. â??frode caroselloâ?•.

14. Lâ??avv. Nazzareno Di Mario propone ricorso per cassazione nellâ??interesse dellâ??indagato C.M., deducendo vizi di cui allâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sia in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reitÃ, sia in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta contestata.

Per quanto riguarda la gravità degli indizi, il ricorrente lamenta che le risultanze processuali sarebbero state travisate o completamente neglette; in particolare, osserva che nessuna consapevolezza degli illeciti commessi da una società potrebbe essere desunta per il solo fatto che lâ??indagato ne fosse rappresentante fiscale, il cui ruolo si esaurisce in una??attività meramente esecutiva, così come non potrebbe ritenersi che la qualità di consigliere di amministrazione di altra società possa concorrere a ritenere provata la gestione unitaria delle due compagini; inoltre, le cariche puramente formali assunte nelle società Cogind e Ditrade sarebbero prive di significato, poichà la??amministrazione effettiva di tali società era assunta da un amministratore di fatto occulto. Il ricorrente, inoltre, lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di dare risposta alla??eccezione posta con riferimento alla inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il sesto mese dalla iscrizione nel registro degli indagati ed a quella di non contestabilità del reato di truffa in presenza del reato di frode fiscale.

Con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, il ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe fatto un ricorso eccessivo ad osservazioni di ordine generale, rivolte indistintamente a tutti gli indagati, ed avrebbe omesso di prendere in esame le circostanze di fatto relative alla singola posizione; in particolare, non considerando che il ricorrente a far data dal dicembre 2006 ha cessato le funzioni di rappresentante fiscale della societ\(\tilde{A} \) Starling e, a far data dalla primavera del 2008, le funzioni di formale amministratore delle societ\(\tilde{A} \) italiane. Tali circostanze renderebbero ingiustificata la conclusione del Tribunale circa l\(\tilde{a} \)? esistenza del pericolo di reiterazione dei fatti criminosi; inoltre, del tutto illegittimamente il Tribunale avrebbe preso in esame fatti successivi alla primavera del 2008 ed oggetto di nuovi capi di incolpazione non esistenti al momento della richiesta di misura cautelare, fatti che non possono essere contestati per la prima volta al ricorrente in sede di appello.

Con memoria depositata il 10 febbraio 2010, il difensore di C. illustra ulteriormente i sopra citati motivi di ricorso.

15. La Sezione terza di questa Suprema Corte, alla quale il presente processo era stato assegnato, con ordinanza depositata il 21 luglio 2010, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando lâ??esistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito.

Lâ??ordinanza di rimessione, dopo aver riassunto i termini essenziali della vicenda, e respinta lâ??eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dellâ??indagato E.L., in quanto sollevata per la prima volta durante la discussione orale e non presente in alcuno dei motivi di ricorso, rilevava lâ??esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione concernente la configurabilità o meno di un concorso tra i reati di frode fiscale D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ex art. 2, (sotto il profilo dellâ??infedele dichiarazione IVA mediante il ricorso a fatturazioni per operazioni inesistenti) e di truffa aggravata ai sensi dellâ??art. 640 c.p., comma 2, n. 1; la stessa Sezione rimettente, peraltro, aggiunge in motivazione che un contrasto in termini del tutto simili si presenta anche con riferimento al concorso tra il reato di truffa aggravata ex art. 640 c.p., comma 2, e lâ??ipotesi di frode fiscale prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8.

La stessa ordinanza evidenziava come un primo orientamento ritenga esistere un rapporto di specialit \tilde{A} tra le due ipotesi di reato, concludendo nel senso che la??unica fattispecie che pu \tilde{A}^2 formare oggetto di contestazione \tilde{A} " quella prevista dalla disciplina tributaria.

Un secondo orientamento, intermedio, anchâ??esso richiamato nellâ??ordinanza di rimessione, Ã' quello che, pur escludendo lâ??esistenza di un rapporto di specialità tra le predette fattispecie, ritiene che nel caso in esame operi il principio di consunzione, con conseguente assorbimento dellâ??ipotesi meno grave (truffa) in quella più grave (frode fiscale).

Un terzo orientamento, infine, anchâ??esso richiamato dalla Sezione rimettente, esclude lâ??esistenza del rapporto di specialitĂ tra le fattispecie di frode fiscale e truffa aggravata ai danni dello Stato, con conseguente concorso delle due ipotesi delittuose.

16. Il Primo Presidente con Decreto del 4 agosto 2010, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione lâ??odierna udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminare rispetto a tutti gli altri motivi di ricorso Ã" lâ??esame della questione di diritto sottoposta al giudizio di queste Sezioni Unite (se i reati in materia fiscale di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2e8siano speciali rispetto al delitto di truffa aggravata a danno dello Stato), sollevata da alcuni ricorrenti, ma estensibile a tutti, sia a coloro ai quali sia stato contestato il concorso formale fra i predetti reati sia a coloro ai quali sia stata contestata la sola truffa aggravata, ma, comunque, in concorso con coloro che hanno commesso anche i reati fiscali. Eâ?? evidente, infatti, che la soluzione della questione giuridica sottoposta allâ??esame delle Sezioni Unite, ove si escluda il contestato concorso di reati, anche in presenza di altri reati che consentirebbero lâ??emissione del provvedimento cautelare, incide sulla complessiva valutazione che il giudice deve effettuare ai sensi degli artt. 274 e seg. c.p.p..

Sulla questione in esame si registrano due orientamenti giurisprudenziali contrastanti, come già evidenziato nellâ??ordinanza di rimessione a queste Sezioni Unite.

Secondo un primo orientamento, Ã" ammissibile il concorso tra il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p., comma 2, n. 1)e quelli di emissione ed utilizzazione, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di fatture per operazioni inesistenti (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8), non sussistendo tra i predetti reati rapporto di specialitÃ, poichÃ" diversi sarebbero i beni giuridici protetti e diversi gli elementi costitutivi delle fattispecie criminose, in quanto nei reati di frode fiscale non occorre lâ??effettiva induzione in errore dellâ??Amministrazione finanziaria, nÃ" il conseguimento dellâ??ingiusto profitto con danno dellâ??Amministrazione (Sez. 5, n. 6825 del 23/01/2007, Melli, Rv. 235632; Sez. 3, n. 14707 del 14 novembre 2007, dep. 09/04/2008, Rossi, Rv. 239659; Sez. 3, n. 25883 del 26 maggio 2010, Tosato, n. m.); in taluni casi si precisa che â??la ravvisabilità del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato non costituisce violazione del principio di specialitA di cui alla??art. 15 c.p., qualora dalla dinamica dei fatti e sulla base di obiettivi elementi di riscontro si configuri una condotta truffaldina tipica ed inequivoca desunta dalle particolari modalitA esecutive della evasione fiscaleâ? (Sez. 5; n. 6825 del 23 gennaio 2007, cit.) Secondo un altro orientamento, invece, il delitto di frode fiscale si pone in rapporto di specialitA rispetto a quello di truffa aggravata a norma dellâ??art. 640 c.p., comma 2, n. 1, in quanto Ã" connotato da uno specifico artificio (costituito da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e da una condotta a forma vincolata (indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o alle imposte sul valore aggiunto). Dâ??altro canto, il reato tributario, quale delitto speciale, si caratterizza come reato di pericolo o di mera condotta, per il quale la tutela Ã" anticipata, perchÃ" la sua consumazione prescinde dal verificarsi dellâ??evento di danno, consistente nel conseguimento di un indebito vantaggio, ma tale caratterizzazione non pone le due fattispecie criminose in rapporto di specialitA reciproca, perchA" il verificarsi della??evento di danno A" posto al di fuori della fattispecie oggettiva della frode fiscale, rendendo così indifferente che esso si verifichi e postulandosi come necessaria solo la sussistenza di un collegamento teleologia) sotto il profilo intenzionale (Sez. 2, n. 7996 del 29/01/2004, Grieco, Rv. 228795;

Sez. 2, n. 8000 del 29/01/2004, Passannante, n. m.; Sez. 2, n. 40226 del 23/11/2006, Bellavita, rv. 235593; Sez. 5, n. 3257 del 15/12/2006, dep. 30/01/2007, Barisano, Rv. 236037; Sez. 5, n. 7916 del 10/01/2007, Cutillo, Rv. 236053, n. m. sul punto; Sez. 2, n. 5656 dellâ??11/01/2007, Perrozzi, Rv. 236126; Sez. 2, n. 28676 del 5/06/2008, Puzella, Rv. 241110; Sez. 2, n. 30537 del 02/07/2009, Simone, n. m.; Sez. 2, n. 46621 del 18/11/2009, Avallone, n. m.).

Una diversa prospettiva interpretativa esclude ugualmente la sussistenza del concorso tra le fattispecie criminose in esame, ma non sulla base del principio di specialit \tilde{A} , in quanto mancherebbe la identit \tilde{A} naturalistica del fatto al quale le due norme si riferiscono (lâ??una, la frode fiscale, richiede un artificio peculiare e lâ??altra, la truffa, necessita per il suo

perfezionamento di elementi, lâ??induzione in errore ed il danno, indifferenti per il reato tributario), ma di quello di consunzione â??per il quale Ã" sufficiente lâ??unità normativa del fatto, desumibile dallâ??omogeneità tra i fini dei due precetti, con conseguente assorbimento dellâ??ipotesi meno grave in quella più graveâ?•; â??lâ??apprezzamento negativo della condotta Ã" tutto ricompreso nella prima norma D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2che prevede il reato più grave per cui il configurare anche la previsione meno grave art. 640 c.p., che di per sÃ" integra una diversa fattispecie, comporterebbe un ingiusto moltiplicarsi di sanzioni penaliâ?• (cosi Sez. 3, n. 37409 del 10/07/2007, Colombari, Rv. 237306; nonchÃ": Sez. 3, n. 37410 del 10/07/2007, Sarti, n. m.; Sez. 2, n. 28685 del 05/06/2008, Chinaglia, Rv. 241111, n. m. sul punto; Sez. 2, n. 8357 del 10/12/2008, dep. 24/02/2009, Liggeri, n. m.; Sez. 2, n. 8362 del 10/12/2008, dep. 24/02/2009, Giarrata, n. m.; Sez. 2, n. 21566 del 08/05/2008, Puzella, Rv. 240910, n. m. sul punto; Sez. 2, n. 41488 del 29/09/2009, Rimoldi, Rv. 245001, n. m. sul punto; Sez. 1, n. 27541 del 31/03/2010, Barbara, n. m.).

2. La soluzione della questione giuridica controversa richiede la preliminare specificazione dei presupposti per la configurabilità o meno del concorso di reati.

Nellâ??ambito della problematica di pi \tilde{A}^1 ampia portata del concorso apparente di norme lâ??ordinamento positivo $\tilde{A}^{"}$ ispirato al principio di specialit \tilde{A} , consacrato nellâ??art. 15 c.p., il quale prevede che â??quando pi \tilde{A}^1 leggi penali o pi \tilde{A}^1 disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito \tilde{a} ?• Si definisce tradizionalmente norma speciale quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o pi \tilde{A}^1 requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicch $\tilde{A}^{"}$ lâ??ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nellâ??ambito operativo della norma generale; $\tilde{A}^{"}$ necessario, cio $\tilde{A}^{"}$, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello pi \tilde{A}^{1} ampio contenga in s $\tilde{A}^{"}$ quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialit \tilde{A} .

Sulla applicazione del principio di specialità e sulla sua idoneità a risolvere tutte le problematiche concernenti il concorso di norme si sono manifestate le più variegate posizioni, anche nellâ??ambito delle stesse Sezioni Unite, alcune interpretando la â??stessa materiaâ?• come identità del bene alla cui tutela le norme in concorso sono finalizzate (Sez. U, n. 9568 del 21/04/1995, La Spina, Rv. 202011), altre, invece, escludendo che il concorso apparente di norme sia configurabile sulla base del bene giuridico protetto dalle disposizioni apparentemente confliggenti (Sez. U, n. 420 del 28/11/1981, dep. 19/01/1982, Emiliani, Rv. 151618). La giurisprudenza prevalente e più recente prende posizione a favore di un raffronto meramente strutturale delle fattispecie considerate, prescindendo dallâ??analisi del fatto storico e abbandonando la soluzione di combinare criteri tra loro diversi (Sez. U, n. 35 del 13 dicembre 2000, dep. 15/01/2001, Sagone; Sez. U, n. 8545 del 18/12/2002, dep. 20/02/2003, Scuncia, Rv.

223395), ed afferma che il criterio di specialit\tilde{A} \tilde{a}??presuppone una relazione logico- strutturale tra norme.

Ne deriva che la locuzione stessa materia va intesa come fattispecie astratta â?? ossia come settore, aspetto dellâ??attività umana che la legge interviene a disciplinare â?? e non quale episodio in concreto verificatosi sussumibile in più norme, indipendentemente da un astratto rapporto di genere a specie tra questeâ?•; il richiamo alla natura del bene giuridico protetto non Ã" considerato â??decisivoâ?• e, inoltre, â??può dare adito a dubbi nel caso di reati plurioffensivi; a ciò aggiungasi che le parole stessa materia sembrano utilizzate in luogo di stessa fattispecie o stesso fatto, per comprendere nel dettato dellâ??art. 15 c.p.p. anche il concorso di norme non incriminatrici che altrimenti resterebbe esclusoâ?• (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771). Si aggiunge che â??una volta riconosciuto un rapporto di parziale identitĂ tra le fattispecie, il riferimento anche alla??interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dellâ??applicazione del principio di specialitÃ, perchÃ" si può avere identitĂ di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversitA di interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di specialitÃ, come lâ??ingiuria, offensiva dellâ??onore, e lâ??oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio della??amministrazione della giustiziaa?• (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; nonchÃ" Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302).

Anche la Corte costituzionale ha avuto modo di applicare il criterio della continenza strutturale tra fattispecie, sia pure in un caso di concorso tra illecito amministrativo e illecito penale, affermando che lâ??applicazione del principio di specialitĂ ex art. 15 c.p. implica la â??convergenza su di uno stesso fatto di più disposizioni, delle quali una sola Ã" effettivamente applicabile, a causa delle relazioni intercorrenti tra le disposizioni stesseâ?•, dovendosi confrontare â??le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente unicoâ?• (Corte cost, sent. n. 97 del 1987). Già in precedenza, la stessa Corte aveva affermato che â??per aversi rapporto di specialità ex art. 15 c.p. Ã" indispensabile che tra le fattispecie raffrontate vi siano elementi fondamentali comuni, ma una di esse abbia qualche elemento caratterizzante in più che la specializzi rispetto allâ??altraâ?• (Corte cost., ord. n. 174 del 1994).

Deve, pertanto, affermarsi che il criterio di specialit \tilde{A} \tilde{A} " da intendersi in senso logico-formale, ritenendo, cio \tilde{A} ", che il presupposto della convergenza di norme, necessario perch \tilde{A} " risulti applicabile la regola sulla individuazione della disposizione prevalente posta dall \tilde{a} ??art. 15 cit., possa ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse.

Peraltro, secondo un orientamento giurisprudenziale, occorrerebbe verificare se â??al di là del principio di specialità â?• il concorso materiale dei reati debba essere escluso â??alla luce di una manifestata volontà normativa di valutare in termini di unitarietà le pur omogenee fattispecieâ? • (così Sez. U, n. 23427 del 2001 dt;

nonchÃ", Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218873). Si vuole, in tal modo, richiamare il c.d. principio di consunzione o di assorbimento, accolto da parte della giurisprudenza e della dottrina, che troverebbe riconoscimento legislativo nello stesso art. 15 c.p. che, se, da un lato, sancisce il principio di specialit\(\tilde{A} \), dall\(\tilde{a} \)??altro lato, ne ammette delle deroghe a favore della norma che prevede il reato più grave, sicchÃ" tale principio dovrebbe ritenersi avere validità a fortori anche quando tale deroga non sia espressamente stabilita dal legislatore. Le norme legate dal rapporto di consunzione perseguono scopi per loro natura omogenei, senza che, tuttavia, tale rapporto di omogeneitĂ si risolva nellâ??identitĂ del bene giuridico, che costituisce soltanto il nucleo dello scopo della norma, così che lo scopo della norma che prevede un reato minore sia chiaramente assorbito da quello relativo ad un reato più grave, il quale esaurisca lâ??intero disvalore del fatto ed assorba lâ??interesse tutelato dallâ??altro, in modo che appaia con evidenza inammissibile la duplicitA di tutela e di sanzione in relazione al principio di proporzione tra fatto illecito e pena, che ispira il nostro ordinamento. Secondo questa teoria, il criterio di specialitA non Ã" suscettibile di assorbire tutte le situazioni di concorso apparente, di modo che Ã" necessario fare ricorso al criterio non espressamente codificato, ma conforme allâ??interpretazione sistematica, della consunzione o dellâ??assorbimento. Diversamente verrebbe ad essere addebitato pi \tilde{A}^1 volte un accadimento unitariamente valutato dal punto di vista normativo, in contrasto con il principio del ne bis in idem sostanziale posto a fondamento degli artt. 15, 68 e 84.

Contro tale tesi Ã" stato osservato (Sez. U, n. 47164 del 2005 cit.) che â??i criteri di assorbimento e di consunzione sono privi di fondamento normativo, perchÃ" lâ??inciso finale dellâ??art. 15 c.p. allude evidentemente alle clausole di riserva previste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga al principio di specialit \tilde{A} , prevedono, s \tilde{A} ¬, talora lâ??applicazione della norma generale, anzichÃ" di quella speciale, considerata sussidiariaâ?•; â??inoltre i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalitÃ, in particolare con il principio di determinatezza e tassativitÃ, perchÃ" fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice lâ??applicazione di una norma penaleâ?•; infatti, â??unâ??incertezza incompatibile con il principio di legalità deriva anche dalla mancanza di criteri sicuri per stabilire quali e quante fra più fattispecie, pur ben determinate, siano applicabiliâ?•; si aggiunge che â??Ã" vero che anche il criterio di specialitÃ, in particolare nei casi di specialitA per aggiunta, presuppone talora una discrezionalitA nella selezione degli elementi da considerare rilevanti per la comparazione tra le fattispecie. Ma questa operazione di selezione rimane pur sempre nei limiti di unâ??attivitA interpretativa, che costringe nellâ??ambito degli elementi strutturali delle fattispecie la inevitabile componente valutativa del raffronto, anzichÃ" rimuoverla o lasciarla priva di criteri davvero controllabili; mentre i criteri di

assorbimento e di consunzione esigono scelte prive di riferimenti normativi certi, appunto perchÃ" dichiaratamente prescindono dalla struttura delle fattispecieâ?•.

In verit \tilde{A} , lâ??orientamento giurisprudenziale che fa applicazione del principio di consunzione ammette che tale applicazione comporta una operazione interpretativa di giudizi di valore, ma â??onde evitare che venga pregiudicata la fondamentale esigenza di determinatezza in campo penale, postula che la considerazione abbinata delle vicende tipiche sia resa oggettivamente evidente e detta risultanza non pu \tilde{A}^2 che essere individuata nella maggiore significativit \tilde{A} della sanzione inflitta per il reato consumante o assorbente; quando invece sia pi \tilde{A}^1 grave la pena sancita per quello che andrebbe assorbito, la consunzione va negata, dovendosi ravvisare un intento di consentire, attraverso una effettivo autonomo apprezzamento del disvalore delle ipotesi criminose, il regime del concorso dei reati. Invero, lâ??avere sottoposto a pi \tilde{A}^1 benevolo trattamento il fatto/reato che potrebbe per la sua struttura essere assorbente, sta a dimostrare che della fattispecie eventualmente assorbibile non si $\tilde{A}^{..}$ tenuto conto:

pertanto la norma che la punisce Ã' applicabile in concorso con lâ??altra, senza incorrere in duplicità di addebitoâ?• (Sez. U, n. 23247 del 2001, cit.). Tali osservazioni, però, non tengono conto della possibilità (che pur Ã' stata ravvisata dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza costituzionale) che, talvolta, pur in presenza di fattispecie omogenee, prevale lâ??applicazione di norme di favore, che sottraggono dallâ??ambito applicativo di norme più ampie, compresenti nellâ??ordinamento, talune fattispecie, allo scopo e con lâ??effetto di riservare loro un trattamento sanzionatorio più mite di quello altrimenti stabilito da tali norme, salva la valutazione, riservata alla sede del controllo di costituzionalitÃ, della ragionevolezza della opzione legislativa (Corte cost., sent. n. 394 del 2006, con riferimento al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 100, comma 3, e al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 90, comma 3;

Sez. U, n. 8545 del 18/12/2002, Scuncia, Rv. 223395, con riferimento al D.Lgs. 15 novembre 2000, n. 373, art.6 in rapporto al L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-octies, introdotto dal L. 18 agosto 2000, n. 248, art. 17). Resta, in tal modo, confermato che anche il riferimento alla gravità della sanzione non attribuisce di per sÃ" carattere di oggettività alla scelta interpretativa di applicazione del criterio di consunzione, posto che non può affermarsi in linea di principio che il disvalore del fatto sanzionato più gravemente abbia sempre e comunque carattere assorbente nel rapporto tra due fattispecie incriminatrici.

Non può trascurarsi, inoltre, di considerare che il principio di legalità trova fondamento anche nellâ??art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dellâ??Uomo (oltre che nellâ??art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e nellâ??art. 49 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza, oggi espressamente richiamata nel corpus comunitario attraverso lâ??art. 6, par. 1, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007). Nella giurisprudenza della Corte EDU al suddetto principio si collegano i valori della accessibilità (accessibilitĄ) della norma violata e della prevedibilità (foreseeability) della sanzione, accessibilità e prevedibilità che si riferiscono non

alla semplice astratta previsione della legge, ma alla norma â??viventeâ?• quale risulta dallâ??applicazione e dalla interpretazione dei giudici; pertanto, la giurisprudenza viene ad assumere un ruolo decisivo nella precisazione del contenuto e dellâ??ambito applicativo del precetto penale. Il dato decisivo da cui dedurre il rispetto del principio di legalitÃ, sempre secondo la Corte EDU, Ã", dunque, la prevedibilità del risultato interpretativo cui perviene lâ??elaborazione giurisprudenziale, tenendo conto del contenuto della struttura normativa, prevedibilità che si articola nei due sotto principi di precisione e di stretta interpretazione (Corte EDU 02/11/2006, ric. Milazzo c. Italia; Grande Camera 17/02/2004, ric. Maestri contro Italia; 17/02/2005, ric. K.A. ET A.D. contro Belgio; 21/01/2003, ric. Veeber c. Estonia; 08/07/1999, ric. Baskaya e Okcuoglu c. Turchia;

15/11/1996, ric. Cantoni c. Francia; 22/09/1994, ric. Hentrich c. Francia; 25/05/1993, ric. Kokkinakis c. Grecia; 08/07/1986, ric. Lithgow e altri c. Regno Unito).

Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo si Ã" pronunciata sui principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, affermando che la normativa degli Stati membri deve avere una formulazione non equivoca, in modo da consentire agli interessati di conoscere i propri diritti e ai giudici di garantirne lâ??osservanza (Corte Giustizia, 26/02/1991, C-119/89, ric. Commissione c. Spagna) e che il principio di legalità delle pene costituisce unâ??emanazione del principio di certezza del diritto (Tribunale CE, 05/04/2006, T-279/02, ric. Degussa AG; Corte Giustizia, 28/06/2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P e C- 213/02 P; Corte Giustizia, 08/10/1987, C-80/86, ric. Kolpinghuis Nijmegen).

Si comprende, pertanto, la necessit \tilde{A} del rigoroso rispetto del principio di legalit \tilde{A} e dei conseguenti principi di determinatezza e tassativit \tilde{A} , anche con riferimento alla materia del concorso apparente di norme incriminatrici.

Certamente, non può trascurarsi lâ??esigenza sottesa alla giurisprudenza che fa ricorso al criterio della consunzione, cioÃ" il rispetto del principio del ne bis in idem sostanziale, ma tale rispetto Ã" assicurato da una applicazione del principio di specialitÃ, secondo un approccio strutturale, che non trascuri lâ??utilizzo dei normali criteri di interpretazione concernenti la ratio delle norme, le loro finalità e il loro inserimento sistematico, al fine di ottenere che il risultato interpretativo sia conforme ad una ragionevole prevedibilitÃ, come intesa dalla giurisprudenza della Corte EDU. Dâ??altro canto, anche quella giurisprudenza che fa riferimento al criterio di consunzione (Sez. Un., n. 23427 e n. 22902 del 2001, cit.) lo utilizza ad integrazione o a conferma delle conseguenze applicative del principio di specialità e in funzione garantistica rispetto al destinatario della norma penale.

3. Applicando tali principi al caso in esame deve aderirsi allâ??orientamento giurisprudenziale che ravvisa un rapporto di specialitA tra la frode fiscale e la truffa aggravata ai danni dello Stato.

Il raffronto fra le fattispecie astratte evidenzia che la frode fiscale \tilde{A} " connotata da uno specifico artifizio, costituito da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Una volta chiarito che la condotta di cui alla frode fiscale \tilde{A} " una specie del genere \hat{a} ??artifizio \hat{a} ?•, non si pu \tilde{A} ² far leva, per affermare la diversit \tilde{A} dei fatti, sugli elementi danno e profitto, giacch \tilde{A} " questi dati fattuali di evento non possono trasformare una tale situazione di identit \tilde{A} ontologica dell \hat{a} ??azione in totale diversit \tilde{A} del fatto.

Per quanto riguarda lâ??evento di danno, esso Ã" specificato nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, comma 1, lett. d), che include nel â??fine di evadere le imposteâ?• anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito dâ??imposta, e il conseguimento di tale fine Ã" posto come scopo della condotta tipica, cioÃ" come caratterizzante lâ??elemento intenzionale e non rileva il suo conseguimento, in quanto il delitto di frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta, perchÃ" il legislatore ha inteso rafforzare in tal modo la tutela, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica, intendimento ulteriormente confermato dalla misura della sanzione, superiore (sia nel minimo che nel massimo) a quella prevista per il delitto di truffa aggravata.

Nella stessa relazione governativa, si osserva che la dichiarazione fraudolenta \hat{a} ??si connota come quella ontologicamente pi \tilde{A}^1 grave: essa ricorre, infatti, quando la dichiarazione non soltanto non $\tilde{A}^{"}$ veridica, ma risulta altres $\tilde{A}^{"}$ insidiosa, in quanto supportata da un impianto contabile, o pi \tilde{A}^1 genericamente documentale, atto a sviare o ad ostacolare la successiva attivit \tilde{A} di accertamento dell \tilde{a} ??amministrazione finanziaria, o comunque ad avvalorare artificiosamente l \tilde{a} ??inveritiera prospettazione di dati in essa racchiusi \tilde{a} ?•. In tal modo, il legislatore valuta che la condotta descritta, oltre che essere connotata di particolare disvalore, $\tilde{A}^{"}$ anche oggettiva mente idonea a raggiungere lo scopo perseguito, cio $\tilde{A}^{"}$ ad esporre concretamente a pericolo il bene tutelato, ci \tilde{A}^{2} spiega la indifferenza dell \tilde{a} ??evento di danno nell \tilde{a} ??integrazione della fattispecie oggettiva. Lo stesso legislatore, peraltro, non considera irrilevante l \tilde{a} ??entit \tilde{A} del profitto e del conseguente danno, posto che prevede una diminuzione della sanzione, parametrandola proprio ai suddetti elementi (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, e art.8, comma 3), con la conseguenza che ritenere la configurabilit \tilde{A} in concorso della truffa aggravata significherebbe svuotare di ogni valenza giuridica le soglie sanzionatorie.

La citata relazione governativa marca queste caratteristiche dei reati in questione e sembra proprio escludere la configurabilità di un concorso con la truffa aggravata ai danni dello Stato, osservando, rispetto a questâ??ultimo reato, come â??il relativo paradigma punitivo prescinda sia dallâ??ammontare dellâ??ingiusto profitto conseguito che dalla particolare natura dellâ??artificio utilizzato (la quale, nel delitto tributario in esame, assume connotati di particolare disvalore)â?•.

Queste considerazioni sono sufficienti a rispondere alle obiezioni circa la??assenza nel reato di frode fiscale dei due elementi della??induzione in errore e del danno al patrimonio dello Stato, che sono elementi essenziali per la configurazione del reato di truffa.

Ma potrebbe anche aggiungersi, sotto un altro profilo, che sia lâ??induzione in errore che il danno sono presenti nella condotta incriminata dal reato di frode fiscale, posto che alla presentazione di una dichiarazione non veridica si accompagna normalmente il versamento di un minor (o di nessun) tributo e genera, in prima battuta e nella fase di liquidazione della dichiarazione, unâ??induzione in errore dellâ??Amministrazione finanziaria e un danno immediato quanto meno nel senso del ritardo nella percezione delle entrate tributarie.

Quanto alle connotazioni della condotta nel caso di specie, la??ordinanza impugnata erroneamente fa riferimento allâ??esistenza di ulteriori e diversi raggiri rispetto allâ??emissione o annotazione di fatture per operazioni inesistenti, rappresentati dalla fraudolenta costituzione ed operatività di decine di società di capitali straniere (pag. 74), quale elemento autonomamente considerabile ai fini della truffa, in tal modo richiamando quella giurisprudenza di questa Suprema Corte che affida al giudice di merito la valutazione delle particolari modalitA esecutive della evasione fiscale al fine di ritenere configurabile il concorso con il reato di truffa (Sez. 5, n. 6825 del 23/01/2007, cit.). Tale affermazione Ã" in contrasto con il principio secondo il quale il confronto deve essere effettuato fra le fattispecie astratte e non partendo dalla condotta in concreto posta in essere, da portare a raffronto con le diverse fattispecie astratte, per risolvere il dubbio sulla operativitA del criterio di specialitA. Deve considerarsi, inoltre, da un lato, che A" lâ??artifizio della fatturazione di operazioni inesistenti ad essere in linea astratta speciale e che la sua realizzazione non può non presupporre la creazione di una â??strutturaâ?• capace di produrre siffatta specifica documentazione fraudolenta; dallâ??altro â?? e comunque â?? che nellâ??ambito dei delitti in materia di dichiarazione fraudolenta (dei redditi o della??imposta sul valore aggiunto) la frode â??mediante altri artificiâ?• Ã" specificatamente prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, e che essa non pu \tilde{A}^2 concorrere con quella attuata mediante fatture per operazioni inesistenti per la??espressa clausola di riserva contenuta alla??inizio della??alinea del medesimo art. 3.

La negazione del rapporto di specialit\(\tilde{A}\) tra frode fiscale e truffa ai danni dell\(\tilde{a}\)? Erario, si pone, inoltre, in contraddizione con la linea di politica criminale e con la ratio che ha ispirato il legislatore nella riforma di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000.

La linea di politica criminale adottata dal legislatore, nellâ??ambito delle scelte discrezionali che gli competono, in occasione della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 74 del 2000, sono state ampiamente delineate dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, Di Mauro), affrontando il problema della continuitĂ normativa dâ??illecito fra lâ??ipotesi di frode di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, lett. f), convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516e la nuova ipotesi di dichiarazione fraudolenta di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2, e successivamente dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 49 del 2002), nel dichiarare inammissibile la questione di legittimitĂ costituzionale del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 6eart. 9, comma 1, lett. b), in riferimento allâ??art. 3 Cost., nella parte in cui escludono, rispettivamente, la punibilitĂ a titolo di tentativo del delitto di cui allâ??art. 2 del medesimo

D.Lgs., e la punibilità di chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a titolo di concorso nel reato di emissione di tali fatture o documenti, previsto dallâ??art. 8 del decreto stesso, posto che il giudice rimettente aveva, in sostanza, richiesto alla Corte di rimuovere la sospetta incostituzionalità tramite un riequilibrio in malam partem del rispettivo regime sanzionatorio.

Sia le Sezioni Unite che la Corte Costituzionale sottolineano che il legislatore, in occasione della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 74 del 2000, con una scelta di radicale alternativit rispetto al pregresso modello di legislazione penale tributaria, ha inteso abbandonare il â??modello del c.d. reato prodromico, caratteristico della precedente disciplina di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1982, n. 516- modello che attestava la linea dâ??intervento repressivo sulla fase meramente preparatoria dellâ??evasione dâ??imposta â?? a favore del recupero alla fattispecie penale tributaria del momento dellâ??offesa degli interessi dellâ??erario. Questa strategia â?? come si legge nella relazione ministeriale â?? ha portato a focalizzare la risposta punitiva sulla dichiarazione annuale, quale atto che realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo e definitivo dellâ??evasione, negando rilevanza penale autonoma alle violazioni a monte della dichiarazione stessaâ?• (Corte Cost. cit.).

La dichiarazione annuale â??fraudolentaâ?• (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2), siccome non soltanto mendace ma caratterizzata altresì da un particolare â??coefficiente di insidiosità â?• per essere supportata da un impianto contabile o documentale per operazioni inesistenti, costituisce dunque la fattispecie criminosa ontologicamente più grave; â??il delitto, di tipo commissivo e di mera condotta, seppure teleologicamente diretto al risultato dellâ??evasione dâ??imposta come precisato nella definizione del dolo specifico di evasione sub art. 1, lett. d), ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annualeâ?• ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non rilevando le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse, â??con la conseguenza che il comportamento di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si configura come ante factum meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dellâ??illecito, e perciò non punibileâ?• (così Sez. U cit.).

Risulta poi autonomamente strutturata la fattispecie criminosa di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, finalizzata a consentire lâ??evasione altrui, attività illecita di spiccata pericolosità consistente nellâ??immissione sul mercato di documentazione idonea a supportare lâ??indicazione fraudolenta in dichiarazione di elementi passivi fittizi: lâ??ipotesi criminosa dellâ??emissione, regolata dallâ??art. 8, Ã" dunque punita di per sÃ", mentre lâ??utilizzazione solo in quanto trasfusa in una falsa dichiarazione.

Particolare rilievo sistematico assumono altresì le disposizioni normative del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 6e9sul tentativo e, rispettivamente, sul concorso di persone.

La disposizione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 6, escludendo la punibilità a titolo di tentativo dei delitti in materia di dichiarazione di tipo commissivo di cui agli artt. 2, 3 e 4 dello stesso D.Lgs., â??mira â?? oltre che a stimolare, nellâ??interesse dellâ??erario, la resipiscenza del contribuente scoperto nel corso del periodo dâ??imposta â?? ad evitare che violazioni preparatorie, già autonomamente represse nel vecchio sistema (registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti, omesse fatturazioni, sottofatturazioni, ecc), possano essere ritenute tuttora penalmente rilevanti ex se, quali atti idonei, preordinati in modo non equivoco ad una falsa dichiarazioneâ?•, come tali punibili ex se a titolo di delitto tentato (così Corte Cost. cit.).

Sotto diverso profilo, â??il successivo art. 9 esclude, in deroga allâ??art. 110 c.p., la configurabilità del concorso dellâ??emittente nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dallâ??utilizzatore e soprattutto, in forza della medesima logica sottesa alla non configurabilitÃ del tentativo (quella cioÃ" di ancorare comunque la punibilità al momento della dichiarazione fraudolenta evitando una indiretta resurrezione del reato prodromico: Relazione governativa, par.3.2.1), del concorso dellâ? utilizzatore nel reato di emissione anche in caso di preventivo accordo. Di conseguenza, per la??emittente la successiva utilizzazione da parte di terzi configura un postfatto non punibile, mentre per lâ??utilizzatore, che se ne avvalga nella dichiarazione annuale, il previo rilascio costituisce un antefatto pure Irrilevante penalmente; del pari, lâ??intermediario non potrà considerarsi concorrente in entrambi i reati ma, a seconda dei casi concreti, in una delle distinte ipotesi� (così Sez. U approprio sulla base di tali riflessioni della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite, alcune delle decisioni che sostengono lâ??esistenza di un rapporto di specialitA tra la fattispecie penale tributaria e quella comune di truffa aggravata ai danni dello Stato osservano correttamente che la negazione della sussistenza del suddetto rapporto si porrebbe in palese contrasto con la linea di politica criminale e con la stessa ratio che ha ispirato il legislatore nel dettare le linee portanti della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 74 del 2000; in particolare, sarebbe paradossale ipotizzare, in capo allâ??emittente la falsa documentazione, una responsabilitA penale costruita facendo leva su di una fattispecie di â??genereâ?• (truffa ai danni dellâ??erario), in presenza di una condotta â??fiscaleâ?• che si â??esaurisceâ?• nella configurabilità della ipotesi speciale descritta dal D.Lgs. n. 74 del 2000. In altri termini, se il legislatore individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica e il momento di rilevanza penale della fattispecie di evasione, espressamente escludendo che la soglia di punibilitA possa essere â??anticipataâ?•, ai sensi dellâ??art. 56 c.p., anche nel caso di accertamento di irregolaritA fiscali compiute nel corso del periodo da??imposta, non A" ovviamente consentita lâ??utilizzazione strumentale di unâ??ipotesi delittuosa comune contro il patrimonio quale la truffa aggravata ai danni dello Stato (eventualmente anche sub specie di tentativo) per alterare, se non stravolgere, il sistema di repressione penale dellâ??evasione disegnato dalla legge.

Ugualmente deve dirsi con riferimento al reato di mera emissione di fatture, destinate alla eventuale utilizzazione da parte di soggetti terzi, poich \tilde{A} " la configurabilit \tilde{A} di un concorrente delitto di truffa potrebbe portare, non solo ad eludere la norma che esclude che la punibilit \tilde{A}

possa essere anticipata ai sensi dellâ??art. 56 c.p., ma anche quella che impedisce la configurabilità di un concorso tra emittenti ed utilizzatori, in deroga allâ??art. 110 c.p.(D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9).

Argomenti a favore della prospettata interpretazione sono stati tratti anche dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289(L. Finanziaria 2003), poichÃ" ai sensi del combinato disposto dellâ??art. 8, comma 6, lett. c), (â??â?!.il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comportaâ?!..:â?!c) lâ??esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2â?\a?\) e del comma 12 dello stesso articolo (â??La conoscenza della??intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui allâ??art. 331 c.p.p.. Lâ??integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reatoâ?•) deve ritenersi che il legislatore abbia escluso il concorso con il delitto di truffa ai danni dello Stato. Diversamente, non avrebbe stabilito lâ??esonero dalla denuncia e non avrebbe espressamente disposto che lâ??integrazione effettuata ai sensi dellâ??art. 8, L. cit. â??non costituisce notizia di reatoâ?•. Dâ??altro canto, se si facesse rientrare la condotta del soggetto agente nella sfera di punibilitÃ del delitto di truffa ai danni dello Stato, si avrebbe la??effetto di impedire il perseguimento delle finalità a cui lâ??intervento normativo Ã" rivolto, poichÃ" la legge sul condono ha lo scopo di evitare costi allâ??Amministrazione finanziaria invitando lâ??evasore a definire ogni pendenza con lâ??Erario attraverso il pagamento di una somma di denaro predeterminata.

In definitiva, qualsiasi condotta di frode al fisco non pu \tilde{A}^2 che esaurirsi allà??interno del quadro sanzionatorio delineato dalla apposita normativa.

Occorre ancora considerare che ai sensi dellà??art. 325 del Trattato sul funzionamento dellâ??Unione Europea (ex art. 280 del T.C.E.), nel testo in vigore dal 1 dicembre 2009 â??lâ??Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dellâ??Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dellâ??Unione (comma 1). Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dellà??Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari (comma 2)â?•. Questa disposizione esprime il c.d. principio di assimilazione: gli interessi finanziari Europei sono assimilati a quelli nazionali con la conseguenza che gli Stati sono tenuti ad agire con gli stessi mezzi e adottando le stesse misure in entrambi i casi. La Corte di Giustizia U.E., già con sentenza 21 settembre 1989, causa n. 68/88, Commissione c. Repubblica ellenica, impose agli Stati membri di equiparare la tutela degli interessi comunitari a quella dei propri interessi finanziari e di prevedere un dispositivo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. A tal fine, occorre considerare che la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (oggi dellâ??Unione Europea) del 26 luglio 1995, definisce, allâ??art. 1, la portata dellâ??espressione frode comunitaria, distinguendo tra quella in materia di spese (tra cui

lâ??utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità Europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità Europee o per conto di esse) e quella in materia di entrate (tra cui lâ??utilizzo o la presentazione di dichiarazioni e documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità Europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità Europee o per conto di esse). PoichÃ" tra le fonti di approvvigionamento delle risorse finanziarie dellâ??U.E. rientra una certa percentuale dellâ??imposta sul valore aggiunto IVA riscossa dagli stati membri, appare evidente come ogni condotta diretta ad eludere il pagamento dellâ??IVA, oltre a generare un danno economico per gli introiti dello Stato, si ripercuote negativamente sulle finanze U.E., seppure in misura proporzionalmente inferiore.

Pertanto, la lesione degli interessi finanziari dellâ??U.E. in casi di frode in materia di IVA si manifesta come lesiva, sia in via diretta che indiretta, degli stessi interessi e le norme penali nazionali in materia di IVA riguardano lâ??imposta nel suo complesso e, quindi, sono idonee a tutelare anche la componente comunitaria.

Particolarmente significativa Ã" la previsione contenuta allâ??art. 7 della citata Convenzione secondo cui â??1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale interno, il principio ne bis in idem, in virtù del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purchÃ" la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condannaâ?•. Tale disposto, mentre evidenzia la duplicità della lesione degli interessi finanziari dei singoli Stati e della U.E., conferma che la tutela dei suddetti interessi deve essere attuata mediante un sistema sanzionatorio che Ã" esaustivo degli interventi repressivi, non solo allâ??interno dei confini nazionali, ma anche nella dimensione comunitaria. Vi Ã", dunque, una generale specialità delle previsioni penali tributarie in materia di frode fiscale, le quali, in quanto disciplinano condotte tipiche e si riferiscono ad un determinato settore di intervento della repressione penale, esauriscono la connessa pretesa punitiva dello Stato (e della Unione Europea).

Ciò che può rilevarsi Ã" la inadeguatezza della disciplina del D.Lgs. n. 74 del 2000al fine di un contrasto alle frodi fiscali, soprattutto in considerazione della impossibilità di applicare la confisca per equivalente, prevista, invece, in relazione al reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-quater c.p.). Lacuna, peraltro, colmata a seguito della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, (L. Finanziaria 2008), il quale dispone che â??Nei casi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2,3,4,5,8,10-bis,10-ter,10-quatere11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui allâ??art. 322-ter c.p.â?•, in tal modo le somme di denaro sottratte al pagamento dellâ??IVA dovuta costituiscono il profitto del reato, in ordine al quale Ã" possibile la confisca per equivalente, con conseguente legittimità del sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., comma 2(Sez. 3^, 26 maggio 2010, n. 25890, Molon, rv. 248058). Ulteriori interventi di contrasto

contro il fenomeno delle frodi fiscali, in particolare contro le c.d.

operazioni carosello, sono contenuti nel D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni in L. 22 maggio 2010, n. 73.

Proprio queste novelle legislative dimostrano ulteriormente che il sistema sanzionatorio in materia fiscale ha una spiccata specialit \tilde{A} che lo caratterizza come un sistema chiuso e autosufficiente, all \tilde{a} ??interno del quale si esauriscono tutti $\tilde{A} \neg$ profili degli interventi repressivi, dettando tutte le sanzioni penali necessarie a reprimere condotte lesive o potenzialmente lesive dell \tilde{a} ??interesse erariale alla corretta percezione delle entrate fiscali.

- 4. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: â??i reati in materia fiscale di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2e8, sono speciali rispetto al delitto di truffa aggravata a danno dello Stato di cui allâ??art. 640 c.p., comma 2, n. 1â?•.
- 5. Diverso discorso deve farsi con riferimento alle ipotesi in cui dalla condotta di frode fiscale derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto allâ??evasione fiscale, quale lâ??ottenimento di pubbliche erogazioni. In tali ipotesi Ã" possibile il concorso fra il delitto di frode fiscale e quello di truffa (in tal senso, già Sez. U, n. 27 del 2000, ct; nonchÃ": Sez. 2^, n. 40266 del 23/11/2006, Bellavita, Rv. 235593; Sez. 2^, n. 42089 del 08/10/2009, Carrera, n. m; Sez. 3^, n. 14866 del 17/03/2010, Lovison, Rv. 246968). Infatti, lâ??ulteriore evento di danno che il soggetto agente si rappresenta non inerisce al rapporto fiscale, con la conseguenza che se lâ??attività frodatoria sia diretta non solo a fini di evasione fiscale, ma anche a finalità ulteriori, non sussiste alcun problema di rapporto di specialità tra norme, perchÃ" una stessa condotta viene utilizzata per finalità diverse e viola diverse disposizioni di legge e non si esaurisce nellâ??ambito del quadro sanzionatorio delineato dalle norme fiscali, con la conseguenza della concorrente punibilità di più finalità diverse compresenti nellâ??azione criminosa.

Nel caso di specie, come risulta dalla stessa ordinanza impugnata, nessuna finalità e nessun vantaggio o danno extratributario risultano realizzati o perseguiti.

6. La esclusione del concorso del reato di truffa con le frodi fiscali, impone una completa rivisitazione delle singole contestazioni con riferimento a tutti gli indagati, anche a coloro che non hanno formulato sul punto della questione di diritto controversa specifico motivo di ricorso, poichÃ" si tratta di motivo non esclusivamente personale, ed anche a coloro ai quali non sia stato contestato il concorso formale, escluso con la presente decisione, ma solo il reato di truffa, trattandosi di contestazione in concorso con altre persone, sul presupposto della commissione da parte di queste ultime di concorrenti reati in materia di evasione fiscale.

Eâ?? evidente che la rivisitazione delle contestazioni potrebbe comportare una diversa valutazione delle esigenze cautelari, di esclusiva competenza del giudice di merito e, quindi, tutti

i motivi di ricorso concernenti tali esigenze devono ritenersi assorbiti nella??annullamento della??ordinanza impugnata per i motivi di diritto sopra esposti.

Deve solo sottolinearsi che il giudice di rinvio, nella valutazione delle esigenze cautelari, non potr\tilde{A} non tener conto dei seguenti principi di diritto formulati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: \tilde{a}??In tema di misure cautelari personali, le esigenze connesse alla tutela della collettivit\tilde{A} devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione dei delitti indicati nell\tilde{a}??art. 274 c.p.p., lett. c); trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice \tilde{A}" tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri logici adottati senza potere, nell\tilde{a}??ipotesi in cui pi\tilde{A}^1 siano gli indagati, assumere determinazioni complessive e generali.

Ne deriva che la motivazione in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura della custodia cautelare non può accomunare, in una valutazione cumulativa, la posizione di più indagati senza valutare invece separatamente le situazioni individualiâ?• (Sez. 2, n. 6480 del 21/11/1997, dep. 16/04/1998, Accardo, Rv. 210595); â??In caso di contestazione relativa a reato associativo, la motivazione del provvedimento cautelare non può essere cumulativamente riferita ad una pluralità di soggetti, ma deve essere specificamente riferita a ogni singola persona, essendo il contributo dei singoli partecipanti al sodalizio, di norma, diversificato e essendo comunque differenti la pericolosità e la capacità criminale dei medesimiâ?• (Sez. 6, n. 48420 del 05/11/2008, Bernardi, Rv. 242375; Sez. 6, n. 3974 del 07/11/1995, Bozzo, Rv.

203322).

- 7. Con riferimento alle censure formulate da alcuni ricorrenti e concernenti la concedibilità della sospensione condizionale della pena (V.) o dellâ??indulto (D.), devono, altresì, ribadirsi, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche i seguenti principi di diritto:
- 1) una volta che il giudice abbia ritenuto sussistente lâ??esigenza cautelare di prevenire la reiterazione del reato, non vi Ã" obbligo di motivazione sul divieto di disporre la custodia cautelare nel caso di prognosi favorevole alla futura concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto la concessione della sospensione medesima Ã" indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato (Sez. 6, n. 1952 del 14/05/1997, Osmani, Rv. 208309; Sez. 1, n. 2955 del 20/05/1998, Collura, Rv. 211417; Sez. 2, n. 38615 del 24/09/2008, Di Mariano, Rv.
- 241465; Sez. 5, n. 17691 del 08/01/2010, Cerretti, Rv. 247219).
- 2) Nel giudizio prognostico, funzionale allâ??applicazione ed al mantenimento di una misura cautelare personale, la concedibilitĂ dellâ??indulto per i reati per i quali si procede diviene elemento ostativo a condizione che detta causa estintiva della pena risulti oggettivamente applicabile in base ad elementi certi, che ne rendano probabile la futura concessione (Sez. 2, n.

11926 del 12/03/2009, Vetriani, Rv. 244051; nonchÃ": Sez. 6, n. 37087 del 24/05/2007, Sganga Fusca, Rv. 237187; Sez. 6, n. 28632 del 06/022007, Dawana, Rv.

237417). Inoltre: in tema di misure cautelari personali, quando la posizione giuridica del soggetto sia complessa, con pluralità di procedimenti e di pendenze a suo carico, la semplice prospettiva dâ??applicabilità di un provvedimento indulgenziale â?? la cui concreta incidenza in relazione ai reati per cui si procede può essere apprezzata soltanto in sede esecutiva â?? non rende operativo il divieto, stabilito dallâ??art. 273 c.p.p., comma 2, di applicare o mantenere misure coercitive se â??sussisteâ?• una causa dâ??estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata (Sez. 1^, n. 19455 del 23/04/2008, Jovanovic, Rv. 240290; Sez. 2^, n. 35472 del 12/07/2007, Zinno, Rv. 237804).

8. I ricorrenti, peraltro, hanno formulato censure anche con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p.e tali censure devono essere prese in considerazione in questa sede, poichÃ", nel caso in cui esse fossero fondate, verrebbe a mancare il presupposto stesso della possibile applicazione di misure cautelari.

Tali motivi di ricorso dei diversi indagati devono essere esaminati applicando il costante insegnamento di questa Suprema Corte in tema di misure cautelari personali, secondo il quale, allorchÃ" sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che la??hanno indotto ad affermare la gravitA del quadro indiziario a carico dellâ??indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano lâ??apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte v. Cass. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828). Nellâ??ambito della peculiare natura del giudizio di legittimità e con i limiti che ad esso ineriscono, occorre, inoltre, tenere presente la diversitA della??oggetto della delibazione cautelare, rispetto a quella di merito, poich \tilde{A} " la pronuncia cautelare non \tilde{A} " fondata su prove, ma su indizi e tendente non allâ??acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dellâ??imputato, bensì alla formulazione di un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilitA di colpevolezza dellâ??indagato, e il giudizio di legittimitA deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lâ??hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dellâ??indagato, senza possibilitA di â??riletturaâ?• degli elementi probatori (Sez. U, n. 11 del 2000, cit.; Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv.

234598).

8.1 Il difensore di V.G. e di D.L.C., oltre a motivi concernenti la questione controversa, risolta nel senso sopra indicato, e motivi riguardanti le esigenze cautelari, da ritenersi assorbiti per le ragioni esposte, formula anche censure relative alla mancanza di una valutazione puntuale e individualizzata degli elementi da cui desumere la consapevolezza degli illeciti con riferimento sia al reato associativo che ai reati fine di matrice tributaria, lamentando, altresì, per questi ultimi una motivazione â??forfetizzataâ?•.

I motivi di ricorso sono infondati.

Occorre rilevare che la motivazione dellâ??ordinanza impugnata, con riferimento alla sussistenza dellâ??associazione criminosa transnazionale, non si limita a ricostruire le linee generali del meccanismo fraudolento, ma esamina anche gli specifici elementi documentali analizzati dalla Guardia di Finanza, le singole società estere â??cartiereâ?•, prive di regolare partita IVA in Italia, le operazioni poste in essere dalla società â??filtroâ?•, specificamente elencate, titolari di regolare partita IVA italiana, le connessioni esistenti tra le società filtro, gli elementi riguardanti le singole società â??destinatane finaliâ?•, la documentazione sequestrata a E.L., a L.P., a E.G., lâ??attendibilità e i riscontri delle dichiarazioni rese da Pe.

A., i contenuti delle intercettazioni telefoniche. Da tale ricostruzione analitica del compendio indiziario emerge, secondo le valutazioni del Tribunale, una gestione unitaria dellâ??intera filiera di società utilizzate per lâ??evasione dellâ??IVA, da parte dei medesimi soggetti, amministratori di diritto o di fatto di tutte le imprese coinvolte: in sostanza â??tutte le societA (cartiere, filtro e destinatane finali) sono state costituite ed organizzate dal medesimo gruppo di persone, allo scopo specifico di eseguire le false fatturazioni, consentendo lâ??accumulo fraudolento dellâ??ingente credito IVAâ?• (pag. 20 dellâ??ordinanza impugnata); emergono, pertanto, â??indizi gravi e univoci dellâ??esistenza di unâ??associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati in danno dellâ??Amministrazione finanziaria, alla quale partecipano numerosi soggetti, con ruoli ben definiti, dotata di mezzi e strutture stabili, a carattere sovranazionale (in particolare, le numerose società fittizie attraverso le quali vengono operate le frodi, ma anche lâ??articolata struttura di supporto e consulenza) â?• (pag. 53 dellà??ordinanza impugnata). Pertanto, sulla base di tali elementi, lâ??ordinanza impugnata considera partecipi allâ??associazione tutti coloro che hanno contribuito alla costituzione e al funzionamento delle varie societ \tilde{A} , all \hat{a} ??evidenza predisposte fin dallâ??inizio per la commissione degli illeciti, \hat{a} ??in qualit \hat{A} di amministratori, di fatto o di diritto, o di consulentiâ?•, poichÃ" tali qualità costituiscono â??grave indizio di colpevolezza, se si tiene conto delle modalitA operative del gruppo criminaleâ?•, con la precisazione che, per quanto riguarda i rappresentanti fiscali delle societA straniere A" necessaria la presenza di ulteriori elementi che attestino un collegamento dei soggetti indagati con il gruppo criminale (pagg. 54 e 55 dellâ??ordinanza impugnata).

Solo in esito a questa dettagliata ricostruzione delle risultanze delle indagini, il Tribunale procede allâ??esame delle posizioni dei singoli indagati, a carico dei quali la valutazione della gravitÃ

indiziaria non pu \tilde{A}^2 prescindere, pertanto, da quanto analiticamente esaminato e valutato con riferimento alla associazione per delinquere, alla operativit \tilde{A} di questa nel suo complesso e nelle singole operazioni illecite.

Pertanto, le censure di mancanza di valutazione puntuale e individualizzata degli elementi da cui desumere la consapevolezza e di motivazione â??forfettariaâ?• sono infondate, perchÃ" si basano su una selezione parziale del compendio indiziario e su una parcellizzazione delle argomentazioni sviluppate in vari punti dellâ??ordinanza impugnata.

Con riferimento a V., il Tribunale, sulla base della analitica ricostruzione del meccanismo fraudolento, di cui si \tilde{A} " detto, e facendo, altres \tilde{A} ¬, riferimento alle dichiarazioni di Pe.

A., ai documenti sequestrati a P. e al contenuto di conversazione intercettata, evidenzia la sua qualitĂ di formale amministratore di quattro societĂ â??destinatane finaliâ?• con un ruolo che â??indica con sicurezza la partecipazione allâ??illecito in posizione apicaleâ?•; precisa inoltre, che â??lâ??accordo associativo Ă dunque dimostrato dai fatti, consistenti nella costituzione e lunga operativitĂ comune delle societĂ destinatane finaliâ?• (pagg. 57 e 58 dellâ??ordinanza impugnata).

Per quanto concerne D.L., il Tribunale evidenzia che egli, oltre ad essere stato rappresentante fiscale della â??società filtroâ?•Tradex SA LLC (succursale svizzera di società statunitense), Ã" stato anche consigliere di una delle società â??destinatarie finaliâ?•Ditrade s.p.a. e a suo carico vengono utilizzate anche le dichiarazioni di c.l. e la circostanza di avere rappresentato la società fiduciaria Intrafid srl (su disposizione di Poli Finance UK Limited) nellâ??assemblea di approvazione del bilancio 2006 della stessa Ditrade, elementi tutti che attestano, secondo la valutazione del giudice di merito, non sindacabile in questa sede di legittimitÃ, i suoi legami con il gruppo criminale, inconciliabili con lâ??asserita inconsapevolezza degli illeciti.

8.2 I motivi di ricorso di Pe.Al., con i quali si deducono violazioni di legge per omessa notificazione dellâ??atto di appello del pubblico ministero e per carenza di specificità dellâ??appello stesso, non possono essere accolti.

Il primo motivo Ã" infondato, in quanto nellâ??ambito dei procedimenti de libertate non può trovare applicazione lâ??art. 584 c.p.p., che prevede la notifica dellâ??avvenuta impugnazione alle altre parti, peraltro senza comminare sanzione in caso di violazione dellâ??obbligo, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dellâ??eventuale appello incidentale: tale notifica proprio perchÃ" funzionale alla presentazione dellâ??appello incidentale, come si desume dallâ??art. 595 c.p.p., comma 1, Ã" estraneo alla natura e alla struttura delle impugnazioni dei provvedimenti in materia di misure cautelari, le quali rivestono una propria fisionomia e sono soggette ad una speciale disciplina, diversa da quella delle impugnazioni ordinarie, soprattutto con riferimento alla brevità dei termini processuali previsti ed alle garanzie apprestate con norme particolari (art. 310

c.p.p., comma 2); garanzie, inoltre, pienamente attuate nel caso di specie, in cui il difensore del Pe. ha avuto modo di depositare memorie difensive in vista dellâ??udienza del Tribunale in sede di appello cautelare.

La dedotta genericità dellâ??appello del p.m. Ã" manifestamente infondata, poichÃ", anche dalla stessa sintesi espositiva dei motivi di appello contenuta nellâ??ordinanza, si evidenzia che tali motivi sono puntuali, articolati, analiticamente sviluppati, ponendo in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata con quelle poste a fondamento dellâ??atto di impugnazione, quindi, del tutto idonei a soddisfare i requisiti di specificità richiesti dalla legge processuale, contenendo lâ??indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto rimessi alla cognizione del giudice dellâ??impugnazione.

Rigettati i suddetti motivi, residua solo un altro motivo concernente le esigenze cautelari, che, come si Ã" detto, risulta assorbito dalla decisione di annullamento dellâ??ordinanza impugnata in relazione alla necessità di una complessiva rivisitazione dei reati contestati di frode fiscale e truffa ai danni dello Stato, in applicazione dei principi sopra formulati.

8.3 Per quanto concerne la posizione di Ci.Ni., ritenuti assorbiti i motivi di ricorso concernenti le esigenze cautelari, occorre esaminare la censura concernente la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, con la quale si afferma che le dichiarazioni accusatorie del coindagato Pe.Al. sono inattendibili e che gli elementi di riscontro sono in realtà confliggenti con la prospettiva accusatola.

La doglianza del ricorrente \tilde{A} " inammissibile, poich \tilde{A} " lâ??ordinanza impugnata motiva puntualmente sia sulla credibilit \tilde{A} del Pe. sia sulla esistenza di specifici riscontri alle dichiarazioni del medesimo; qualsiasi diversa valutazione delle risultanze delle indagini esula dallâ??ambito di cognizione di questo giudice di legittimit \tilde{A} .

La deduzione, contenuta in una memoria depositata il 10 febbraio 2010, che sia stata utilizzata una contestazione (capo n. 169) non presente nella originaria richiesta di misura cautelare, non pu \tilde{A}^2 essere presa in considerazione, perch \tilde{A} " non \tilde{A} " stata formulata con i motivi di ricorso ed \tilde{A} " priva di qualsiasi collegamento con capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nella??originario atto di gravame e, comunque, \tilde{A} " priva della necessaria specificit \tilde{A} .

8.4 Con riferimento alla posizione di D.M., ritenuti assorbiti i motivi di ricorso concernenti le esigenze cautelari, deve osservarsi che i gravi indizi di colpevolezza sono ravvisati dal Tribunale nel contenuto delle intercettazioni telefoniche, dal quale emerge â??inequivocabilmente la circostanza di un coinvolgimento di lungo periodo negli affari dellâ??associazione e la sua approfondita conoscenza dellâ??operatività del gruppoâ?•. Tali elementi sono rafforzati da riscontri documentali, â??inconciliabili con un apporto occasionale ed ignaro della sussistenza di un complessivo accordo per lâ??esecuzione di una pluralità indeterminata di delitti di frodeâ?•. Le censure con le quali il ricorrente afferma la sussistenza di vizi motivazionalì, in realtÃ

consistono in una inammissibile richiesta a questo giudice di legittimità di rivalutare il contenuto delle conversazioni intercettate, restando escluse dallâ??ambito del controllo di legittimità le deduzioni circa lâ??interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova; mentre la doglianza relativa alla mancanza di specifica motivazione con riferimento ai reati scopo, da un lato, Ã" del tutto generica, dallâ??altro lato, non tiene conto del complesso argomentativo della ordinanza impugnata, come sopra evidenziato nella sintetica ricostruzione dellâ??apparato motivazionale.

Infine, lâ??affermazione, contenuta nei motivi nuovi depositati il 28 gennaio 2010, che il Tribunale avrebbe preso in esame circostanze emerse successivamente alla formulazione della contestazione di cui alla richiesta di misura cautelare, non può essere presa in considerazione, perchÃ" non Ã" stata formulata con i motivi di ricorso ed Ã" priva di qualsiasi collegamento con capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nellâ??originario atto di gravame.

8.5 I motivi di ricorso di E.L. â?? ritenuti assorbiti i motivi di ricorso concernenti le esigenze cautelari â?? sono formulati anche con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sia con riguardo al reato associativo che ai reati scopo, mediante la deduzione di vizi motivazionali, che, in realtA, nella loro formulazione pretendono da questa Corte di legittimitA una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici. Con tali censure, infatti, il ricorrente chiede a questa Corte di valutare diversamente dal Tribunale sia il significato e la rilevanza della documentazione sequestrata che il contenuto delle conversazioni intercettate, ritenuti dallà??ordinanza impugnata indicativi di â??un ruolo di primo piano di E.L. nella pianificazione strategica degli affariâ?• e dimostrative della â??sua disponibilitĂ sostanziale anche delle societĂ estereâ?•. Lo specifico ruolo di E.L., anche con riferimento ai reati scopo, emerge, poi, non solo dalla illustrazione delle specifiche emergenze indiziarie a suo carico (pagg. 55 ss.), ma anche dalla complessiva ricostruzione operata dallâ??ordinanza impugnata con riferimento alla struttura e alle operativitÃ dellâ??associazione per delinquere e allâ??attività svolta dalle singole società fittizie, che a E.L. facevano capo (pagg. 40 ss.).

Per quanto concerne la affermazione che non sussisterebbero violazioni tributarie, contenuta nei motivi nuovi, e argomentata con lâ??apparente deduzione di vizi motivazionali e di violazioni di legge, la stessa difesa conclude chiedendo di rilevare la contraddizione â??tra quanto affermato in motivazione dal Tribunale del riesame e le risultanze degli atti di indagineâ?•, in tal modo esorbitando dallâ??ambito di cognizione di questo giudice di legittimità , poichÃ", anche dopo la novella codicistica, introdotta con la L. 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non Ã" mutata la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità , sicchÃ" resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata

dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anchâ??essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilitA delle fonti di prova.

8.6 I motivi di ricorso di E.G. che hanno un contenuto analogo a quelli proposti da E.L. devono essere rigettati sulla base delle ragioni già esposte, mentre lo specifico motivo di ricorso concernente la rilevanza delle condizioni di salute del ricorrente attiene alle esigenze cautelari, che, come si Ã" detto, devono essere completamente rivalutate alla luce della totale rivisitazione delle contestazioni in applicazione del principio di diritto formulato sulla questione controversa sottoposta a queste Sezioni Unite.

La deduzione contenuta nel motivi aggiunti di nullità e/o inefficacia sopravvenuta del provvedimento impugnato perchÃ" gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare non sarebbero pervenuti alla Corte di Cassazione Ã" inammissibile, poichÃ" si deduce una nullità o inefficacia al di fuori di qualsiasi previsione normativa e, comunque, gli atti risultano allegati al fascicolo del ricorso per cassazione e non sono state indicate dal ricorrente specifiche mancanze.

8.7 Per quanto concerne i motivi di ricorso di L.P., ulteriormente illustrati con nota depositata in udienza, ritenuti assorbiti nella soluzione della questione controversa â?? prospettata dal L. con specifico motivo di ricorso -quelli concernenti le misure cautelari per le ragioni già esposte, deve osservarsi che i vizi motivazionali denunciati con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in realtà prospettano una â??riletturaâ?• degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione Ã", in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle emergenze investigative. Queste ultime sono analiticamente esaminate dallâ??ordinanza impugnata, che le indica negli elementi documentali reperiti nella perquisizione a carico dellâ??indagato, nel contenuto delle intercettazioni telefoniche, la cui interpretazione esula dallâ??ambito di cognizione di questo giudice di legittimitÃ, nelle dichiarazioni di P.A. e, infine, negli accertamenti di P.G..

Il motivo di ricorso concernente la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il sesto mese dalla data di iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati, difetta del requisito della specificità di cui allâ??art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), non solo perchÃ" non indica gli atti che sarebbero inutilizzabili, ma anche perchÃ" la questione Ã" già stata ritenuta infondata dal giudice di appello (pag. 17 dellâ??ordinanza Impugnata) e manca qualsiasi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dellâ??impugnazione, la quale non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità .

8.8 Il difensore di R.A., oltre un motivo di ricorso concernente la questione controversa e un altro motivo con il quale si deduce la intempestività dellâ??appello del P.M., che risulta dagli atti manifestamente infondato, come anche riconosciuto in udienza dallo stesso difensore, ha proposto una lettura del comportamento dellâ??imputato sulla base di atti depositati, che non può essere presa in considerazione in questa sede di legittimitÃ, implicando valutazioni di merito, che, comunque, sono funzionali soprattutto ad affermare lâ??insussistenza di esigenze cautelari, che, come si Ã" detto, dovranno essere rivalutate dal Tribunale in sede di rinvio.

8.9 Il difensore di G.M. e A.F., con un unico atto, oltre a motivi di ricorso concernenti le esigenze cautelari, da ritenersi, ancora una volta, assorbiti dalla decisione in ordine alla questione controversa, propone anche censure riguardanti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento sia allâ??associazione per delinquere che ai reati scopo.

Le deduzioni difensive costituiscono una diversa lettura e interpretazione delle emergenze investigative non consentita in questa sede di legittimitÃ, a fronte di unâ??ordinanza la quale analiticamente indica e valuta molteplici indizi.

Quelli a carico di G. consistono in documenti sequestrati a E.L., nel quale Ã" indicato il ruolo del G. nellâ??organigramma aziendale, quale referente direttivo per la logistica, nel contenuto delle conversazioni intercettate, in particolare quella in cui il G. si dice preoccupato dellâ??attività investigativa della Guardia di Finanza perchÃ" gli uffici delle società estere sono fittizi, infine, nelle dichiarazioni di Pe.Al., che il Tribunale considera ampiamente riscontrate.

Gli indizi a carico di A. sono indicati dallâ??ordinanza impugnata, oltre che nella qualifica di rappresentante fiscale della società Tradex fino al 31 dicembre 2006, nel contenuto delle intercettazioni telefoniche, effettuate nellâ??anno 2008, dalle quali emerge, secondo la ricostruzione del Tribunale, il suo ruolo di collaboratore di E.G..

Nessun rilievo possono avere le affermazioni difensive circa criteri di valutazione più severi che sarebbero stati adottati dal Tribunale rispetto ad altri indagati, poichÃ" la coerenza e la adeguatezza argomentativa del provvedimento impugnato devono essere sindacate allâ??interno di ciascuna posizione, le cui peculiarità non possono essere comparate con quella di altri indagati.

Infine, per quanto riguarda i reati scopo, deve ribadirsi che lo specifico ruolo di ciascun Indagato deve essere ricostruito non solo sulla base delle specifiche emergenze indiziarie esposte dal Tribunale con riferimento alle singole posizioni, ma anche tenendo presente la complessiva ricostruzione operata dallâ??ordinanza impugnata con riferimento alla struttura e alle operatività dellâ??associazione per delinquere e allâ??attività svolta dalle singole società fittizie (pagg. 40 ss.).

8.10 Il difensore di Ga.Ma. e P.V. G., oltre ad avere formulato motivo di ricorso con riferimento alla questione di diritto controversa sopra esaminata, nonchÃ" motivi concernenti le esigenze cautelari da ritenersi assorbiti per le ragioni già esposte, propone censure anche con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di P..

Tali censure costituiscono una inammissibile rivalutazione del quadro indiziario secondo una prospettazione difensiva alternativa rispetto a quella del Tribunale, il quale ha specificamente indicato e sottoposto ad analitica valutazione molteplici emergenze: la documentazione reperita nel corso di perquisizione e sequestro a carico dellâ??Indagato, le sommarie informazioni assunte, le dichiarazioni di Pe.Al., il contenuto delle conversazioni intercettate. Sulla base del complessivo compendio indiziario, lâ??ordinanza impugnata, seguendo un percorso argomentativo privo di vizi logici, giunge alla conclusione della intraneità del P. allâ??associazione criminosa, ricostruendo, altresì, le attività svolte con riferimento a individuate società facenti parte del â??caroselloâ?• fraudolento.

La documentazione depositata in questa sede dalla difesa non pu \tilde{A}^2 essere oggetto di esame nellâ??ambito del giudizio di legittimit \tilde{A} .

8.11 Il ricorso del difensore di C.M., oltre a sollevare la questione della non contestabilità del reato di truffa in presenza del reato di frode fiscale, contesta la sussistenza della gravità indiziaria, sulla base di argomentazioni e valutazioni che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimitÃ, poichÃ" intendono sostituirsi al percorso argomentativo del giudice di merito, il quale, con apprezzamento ad esso riservato delle risultanze indiziarie, ha ritenuto che â??la sua posizione di socio e consigliere nelle società italiane appare incompatibile con la sua carica di rappresentante fiscale della società estera. Questa infatti nelle operazioni commerciali Ã" sempre e soltanto controparte di quella italiana (con la quale ha un rapporto cedente â?? acquirente). La sovrapposizione di ruoli si spiega perchÃ", in realtÃ, entrambe le società rispondono ad una gestione unitaria, da ciò emerge un collegamento con il gruppo criminale inconciliabile con lâ??asserita inconsapevolezza degli illecitiâ?•.

Manifestamente infondata Ã" la affermazione del ricorrente che il Tribunale abbia omesso di dare risposta allâ??eccezione di inutilizzabilità degli atti dopo il sesto mese dalla iscrizione ne.

registro degli indagati, in quanto lâ??ordinanza impugnata esamina espressamente e rigetta correttamente tale eccezione (pag 17 dellâ??ordinanza Impugnata).

Il ricorrente, infine, lamenta anche che il Tribunale avrebbe preso in esame fatti di reato di cui al capo di incolpazione 169, non esistente al momento della richiesta di misure cautelari, ma tale eccezione, oltre a risultare priva di specificitÃ, poichÃ" non indica quali siano i fatti di cui il giudice avrebbe illegittimamente tenuto conto, Ã", comunque, manifestamente infondata, in quanto lâ??ordinanza impugnata espressamente esclude dalla valutazione i suddetti fatti (pag. 10, in fine).

9. In definitiva, lâ??ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Brescia, per nuovo esame, che farà applicazione dei principi di diritto come sopra formulati.

PQM

Annulla lâ??ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Campi meta

Massima : Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso d \tilde{A} fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e quello di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si pongono in rapporto di specialit \tilde{A} con la truffa aggravata ai danni dello Stato, purch \tilde{A} © la frode non sia finalizzata alla realizzazione di un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, come l'ottenimento di pubbliche erogazioni.

Supporto Alla Lettura : La truffa Ã" un delitto caratterizzato da un dolo generico. Rileva pertanto la volontà di spingere qualcuno in errore, mediante una condotta che tragga in inganno cagionando un danno patrimoniale e traendone un ingiusto profitto.